

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

A.A.T.O. N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA

9 OTTOBRE 2008

Indice

Titolo I -	DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1	Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento.....	5
Art. 2	Oggetto del Regolamento	5
Art. 3	Definizioni.....	6
Art. 4	Attività del gestore.....	6
Art. 5	Principi fondamentali di erogazione del servizio.....	7
Art. 6	Rete acquedottistica, fognatura, impianti di depurazione	7
Art. 7	Estensione del servizio e rapporti con gli strumenti urbanistici	8
Art. 7 bis	Indirizzi per il risparmio idrico.....	8
Art. 7 ter	Acque meteoriche	9
Titolo II -	FORNITURE E CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	10
Art. 8	Destinatari del servizio.....	10
Art. 9	Tipologie di fornitura	10
Art. 10	Prelievi abusivi.....	11
Art. 11	Divieto di rivendita dell'acqua.....	12
Art. 12	Richiesta di fornitura	12
Art. 13	Preventivo di spesa e contratto	12
Art. 14	Anticipo sui consumi.....	14
Art. 15	Durata del contratto.....	15
Art. 16	Recesso dal contratto	15
Art. 17	Voltura di utenza	15
Art. 18	Subentro del contratto di fornitura.....	16
Art. 19	Fallimento dell'utente.....	16
Art. 20	Trasformazione d'uso.....	16
Titolo III -	PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO UTENZE.....	17
Art. 21	Principi generali di allacciamento alle reti	17
	ACQUEDOTTO	17
Art. 22	Soggetti obbligati a presentare domanda di allaccio alla rete acquedottistica	17
Art. 23	Reti pubbliche di distribuzione ed allacci.....	18
Art. 24	Norme per l'esecuzione degli allacciamenti all'acquedotto.....	18
Art. 25	Prescrizioni tecniche per gli allacci.....	20
Art. 25 bis	Allacci uso antincendio	20
Art. 26	Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche tecniche.....	20
Art. 27	Apparecchi di misura	21
Art. 28	Custodia degli apparecchi di misura	22
Art. 29	Spostamento del contatore e modifica degli allacci	23
Art. 30	Manutenzione dell'allaccio di acquedotto.....	23
Art. 31	Proprietà dell'allaccio e delle opere realizzate dal gestore	24

Art. 32	Impianti interni di acquedotto	24
Art. 33	Verifiche e prescrizioni sugli impianti interni	25
Art. 34	(soppresso).....	25
Art. 35	Guasti e lettura degli apparecchi	25
Art. 36	Verifica degli apparecchi di misura.....	26
Art. 37	(soppresso).....	26
	FOGNATURA.....	26
Art. 38	Obbligo di allaccio alla rete fognaria.....	26
Art. 39	Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario.....	27
Art. 40	Controlli sull'esecuzione delle opere di allacciamento.....	28
Art. 41	Impianti interni di fognatura.....	28
Art. 42	Allacciamento fognario e relative caratteristiche tecniche	28
Art. 43	Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico.....	29
Art. 44	Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale	30
Art. 45	Norme relative alle separazione degli scarichi	30
Art. 46	(soppresso).....	30
Art. 47	Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali.....	31
Titolo IV -	TARIFFE E CONSUMI.....	33
Art. 48	Determinazione delle tariffe e loro articolazione	33
Art. 48 bis	Tariffario delle prestazioni accessorie al servizio.....	33
Art. 49	Criteri di fatturazione dei consumi	33
Art. 50	Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate.....	35
Art. 51	Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione	36
Art. 52	Modalità di pagamento	37
Art. 53	Morosità dell'utente.....	37
Art. 53 bis	Perdite occulte dell'impianto idrico interno.....	38
Art. 53 ter	Indicazione errata del contatore o mancata lettura	38
Titolo V -	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	39
Art. 54	Classificazione degli scarichi.....	39
Art. 55	Ammissibilità degli scarichi	40
Art. 56	Smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione	40
Art. 57	Disposizioni speciali per acque reflue industriali	40
Art. 58	Scarichi vietati	40
Art. 59	Scarichi di sostanze pericolose.....	41
Art. 60	Scarichi contenenti sostanze non previste	42
Art. 61	Sversamenti accidentali.....	42
Titolo VI -	REGIME AUTORIZZATORIO	44
Art. 62	Parere sullo schema fognario per l'allaccio alla pubblica fognatura	44
Art. 63	Parere sulla rete fognaria e/o impianti di trattamento nelle urbanizzazioni.....	44

Art. 64	Autorizzazione allo scarico.....	45
Art. 65	Adeguamento scarichi esistenti	46
Art. 66	Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico	46
Art. 67	Soggetti obbligati a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico	47
Art. 68	Voltura autorizzazione allo scarico	47
Art. 69	Sopralluogo tecnico	47
Titolo VII -	TRATTAMENTO ACQUE REFLUE.....	48
Art. 70	Impianti di pretrattamento	48
Art. 71	Impianti di trattamento	48
Titolo VIII -	CONTROLLI E SANZIONI	50
Art. 72	Accertamenti e controlli	50
Art. 73	Controlli sugli scarichi	50
Art. 74	Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria	51
Art. 75	Sanzioni amministrative	51
Art. 76	Sanzioni penali	51
Art. 77	Rifusione di danni alle infrastrutture.....	51
Art. 78	Sospensione della somministrazione e penalità	52
Art. 79	Clausola risolutiva espressa	53
Titolo IX -	DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI.....	54
Art. 80	Norme transitorie.....	54
Art. 80 bis	Adeguamento alle norme del presente Regolamento.....	54
Art. 81	Adeguamento dei contratti esistenti	54
Art. 82	Obbligatorietà.....	55
Art. 83	Approvazione ed entrata in vigore.....	55
Art. 83 bis	Deroghe	55
Art. 84	Riferimenti finali	56

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha validità su tutto il territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 3 Marche Centro – Macerata in cui il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 recante *Norme in materia ambientale*, è gestito dalle società Centro Marche Acque S.c.r.l., S.I. Marche S.c.r.l. e Unidra S.c.r.l., ognuna nei rispettivi territori di competenza, nel seguito denominate collettivamente anche "gestore".
2. Esso regola le modalità di gestione del servizio idrico integrato e dovrà costituire parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Edilizi e di Igiene vigenti nei Comuni appartenenti all'Autorità di ATO (AATO) n. 3 Marche Centro - Macerata.
3. Il gestore e tutti gli utenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, che dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio idrico integrato, o segmento di esso, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.
4. L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:
 - a) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico-costruttivo, qualitativo e quantitativo della gestione di tutte le opere e gli impianti afferenti il servizio idrico integrato;
 - b) le norme e le prescrizioni tecniche per la corretta realizzazione delle opere e degli impianti sia ricadenti in aree pubbliche che private, tanto destinate ad essere conferite alla proprietà pubblica quanto pertinenti ad edifici ed insediamenti privati, connessi con quelli costituenti il servizio idrico integrato;
 - c) le norme in base alle quali devono essere impostati i rapporti intercorrenti fra i seguenti soggetti:
 - AATO;
 - Ente Locale nel cui territorio viene gestito il servizio idrico integrato;
 - gestore;
 - utente del servizio idrico integrato o di uno o più segmenti di esso;
 - d) le prescrizioni e le procedure per l'attivazione di utenze del servizio idrico integrato, o suoi segmenti, da parte dei titolari di insediamenti civili o industriali e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
 - e) le prescrizioni, ove necessarie, relative alla realizzazione di opere e impianti a valle del contatore di utenza o a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura.
2. Non sono oggetto del presente Regolamento, in quanto non pertinenti al servizio idrico integrato:

- a) gli scarichi degli insediamenti che non recapitano in pubblica fognatura, per i quali si deve far riferimento alle prescrizioni e norme del D. Lgs. 152/2006, nonché alle norme del Regolamento Comunale di Igiene;
- b) le reti di distribuzione di acqua non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
- c) la rete fognaria bianca, dedicata al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento;
- d) le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali (caditoie, griglie, manufatti, stazioni di sollevamento, condotte per le acque dei sottopassi stradali, ecc.), fino alla condotta fognaria;
- e) gli acquedotti industriali;
- f) le sorgenti, fontane e fontanili non collegati alla rete acquedottistica pubblica, alle quali i cittadini possono attingere liberamente.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le definizioni di cui all'art. 74 del D. Lgs. 152/2006. Inoltre si intende per:

- a) rete pubblica di distribuzione (o rete acquedottistica pubblica): complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche posate su aree pubbliche e private, attraverso le quali si realizza la distribuzione dell'acqua in pressione alla generalità dell'utenza;
- b) allacciamento alla rete acquedottistica (o allaccio): l'insieme di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche o private e di proprietà esclusiva del gestore, di derivazione dalla rete di distribuzione e dedicate all'alimentazione di uno o più utenti, fino al contatore ovvero alla connessione con l'“impianto di distribuzione domestico”, come definito all'art. 2, comma 1, punto b) del D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i.;
- c) pubblica fognatura (o rete fognaria pubblica): il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee ubicate su suolo pubblico o privato (gravato o meno di servitù pubblica), atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque meteoriche e quelle reflue provenienti dalle attività umane e produttive in generale;
- d) allacciamento fognario: l'insieme di condutture ed impianti, su proprietà pubblica o privata, che permette l'immissione in pubblica fognatura di acque reflue e/o meteoriche di dilavamento provenienti da un insediamento, poste a valle del pozzetto d'ispezione, o comunque dell'impianto interno, e fino all'innesto con la pubblica fognatura.

Art. 4 Attività del gestore

1. Il gestore provvede:

- alla gestione del servizio idrico integrato;
- alla realizzazione del Piano degli interventi approvato in sede di affidamento del servizio;
- alla valutazione di piani e progetti relativi alle reti idriche e fognarie delle nuove urbanizzazioni;

- all'esecuzione degli allacciamenti alla rete acquedottistica delle utenze del servizio;
- all'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, risultando gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate sempre ammessi nel rispetto del presente Regolamento.

2. Il gestore predispone ed effettua, inoltre:

- i necessari controlli sugli allacciamenti alle reti pubbliche;
- le eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati di connessione alle opere del servizio idrico integrato, nonché il relativo prelievo di campioni al fine di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 Principi fondamentali di erogazione del servizio

1. L'erogazione del servizio idrico integrato da parte del gestore deve rispettare la legislazione nazionale e regionale, la normativa tecnica in vigore, il Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione del servizio e il presente Regolamento.

2. Il gestore è tenuto a rispettare i principi fondamentali esplicitati nella Carta del servizio idrico integrato nel conseguimento degli obiettivi di:

- efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- continuità e regolarità del servizio;
- estensione del servizio idrico integrato a tutto il territorio di competenza;
- rapidità di intervento in caso di disservizio;
- tutela delle risorse idriche, sicurezza e risparmio energetico;
- rapidità nei tempi di svolgimento delle varie prestazioni;
- correttezza, facilità e semplicità delle procedure.

Art. 6 Rete acquedottistica, fognatura, impianti di depurazione

1. Le reti acquedottistiche e fognarie comprendono le tubazioni e gli accessori connessi, posati lungo strade pubbliche o private ad uso pubblico, ovvero su aree pubbliche o private, seguendo percorsi stabiliti dal gestore in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

2. Le reti e gli impianti del servizio idrico integrato, anche se realizzate con contributo parziale o totale dell'utente, sono di proprietà esclusiva del gestore o dei Comuni per i quali esso svolge il servizio.

3. Nelle aree non servite dalla rete acquedottistica e/o dalla fognatura pubblica, il gestore provvederà ad eseguire i necessari estendimenti, secondo le previsioni del Piano degli interventi approvato dall'Autorità di Ambito.

4. Il gestore, in qualità di responsabile degli scarichi degli impianti di depurazione, definisce le prescrizioni per l'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 Estensione del servizio e rapporti con gli strumenti urbanistici

1. I progetti di ampliamento o potenziamento delle reti di distribuzione di acqua potabile e/o degli impianti fognari, sia di iniziativa pubblica che privata, connessi con le opere costituenti il servizio idrico integrato, devono essere preventivamente trasmessi all'Autorità di Ambito per il parere di compatibilità con il Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 157 del D. Lgs. 152/2006.
2. I promotori o titolari di strumenti urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani particolareggiati e simili) sia di iniziativa pubblica che privata acquisiscono dal gestore il "Parere tecnico di accettabilità" relativamente alle opere connesse con il servizio idrico integrato, parere da ritenersi vincolante, e lo trasmettono al Comune di competenza unitamente agli altri documenti necessari per l'approvazione del piano da parte degli organi competenti. Il gestore rilascia il Parere tecnico di accettabilità entro 60 giorni dalla richiesta e subordinatamente al pagamento del contributo di cui al Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#).
3. Nei casi di urbanizzazioni o insediamenti che comportino lavori di estendimento, adeguamento, potenziamento o rifacimento degli impianti, delle reti e/o delle condotte acquedottistiche e fognarie, l'Amministrazione comunale convoca apposita Conferenza dei Servizi a cui partecipano i lottizzanti, i gestori a qualsiasi titolo interessati all'opera e l'Autorità di Ambito che ne verifica la compatibilità degli interventi con il Piano degli investimenti. In detta Conferenza vengono stabilite le modalità e la ripartizione delle spese necessarie per la realizzazione degli interventi, prevedendo eventualmente anche una compartecipazione a carico dei lottizzanti. Tali procedure si applicano per l'estendimento sia del servizio di acquedotto, che del servizio di fognatura e depurazione.
4. Nella realizzazione di lottizzazioni approvate dall'Amministrazione comunale, la progettazione, direzione lavori e realizzazione delle reti e degli impianti relativi alle nuove urbanizzazioni possono essere eseguite a cura del gestore o del lottizzante e/o richiedente, con oneri comunque a carico di quest'ultimo.
5. In caso di opere e impianti di nuova urbanizzazione eseguite non a sua cura, il gestore, prima della presa in carico, parteciperà senza oneri al collaudo tecnico in corso d'opera e/o finale della lottizzazione; qualora venga riscontrata la non conformità tra quanto eseguito e il progetto approvato e/o le prescrizioni del gestore, esso avrà facoltà di non attivare l'erogazione del servizio sino a che non vengano sanate le difformità.
6. In assenza di collaudo della lottizzazione, la conformità tra quanto eseguito e il progetto approvato e/o le prescrizioni del gestore, relativamente alle opere connesse con il servizio idrico integrato, verrà verificata direttamente dal gestore con oneri a completo carico dell'urbanizzante.

Art. 7 bis Indirizzi per il risparmio idrico

1. In accordo con quanto disposto dall'art. 146 del D. Lgs. 152/2006, nelle nuove lottizzazioni e in caso di consistenti interventi di rifacimento delle reti di distribuzione, dovranno essere realizzate reti duali, con la posa in opera di doppie condutture opportunamente dimensionate per assicurare le dotazioni potabili minime e l'utilizzo di acque meno pregiate per gli usi compatibili.
2. La seconda rete, da affiancare alla normale rete acquedottistica ad uso potabile, sarà destinata ad usi che richiedono acque meno pregiate, quali innaffiamento stradale ed aree verdi, lavaggio aree pavimentate e fognature, usi industriali, alimentazione delle reti antincendio ecc. e, quindi, anche parte degli usi civili (impianti tecnologici, alimentazione cassette di scarico, lavaggio auto).

3. Nell'ottica di un uso razionale delle risorse idriche ed al fine di contenerne i consumi, nelle nuove lottizzazioni l'acqua potabile non dovrà essere utilizzata per attività quali irrigazione aree verdi, pulizia di cortili e passaggi, lavaggio auto.
4. Tutti gli edifici di nuova costruzione, con superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 mq, devono dotarsi di un sistema di raccolta delle acque meteoriche dalle coperture, di una cisterna di accumulo con capacità non inferiore a 30 l per ogni mq di superficie lorda complessiva di copertura del fabbricato e di un adeguato impianto di fornitura dell'acqua per gli usi di cui al comma 3.
5. Tale impianto non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate della dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

Art. 7 ter Acque meteoriche

1. Nelle nuove lottizzazioni, dovranno essere realizzate reti fognarie separate. Le acque meteoriche, quindi, dovranno essere mantenute separate dalle altre acque di scarico e convogliate, nel rispetto della normativa vigente, in altri corpi ricettori, o alla rete fognaria delle acque bianche, ove esistente. Ove possibile, le acque meteoriche dovranno avere un recapito diverso dalla pubblica fognatura delle acque miste.
2. L'acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo di corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili). E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
3. Fatte salve eventuali prescrizioni relative alle acque di prima pioggia previste dalla normativa o dettate dal gestore, l'acqua meteorica direttamente incidente su superfici urbanizzate (tetti, strade, piazzali e simili) deve essere di regola smaltita nel reticolo di corpi idrici superficiali o nella rete fognaria bianca ove esistente e solo salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista. La rete pubblica per acque nere non potrà, in ogni caso, essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche a meno d'autorizzazione da parte del gestore.
4. Qualora siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività che comportino deposito di sostanze inquinanti o potenzialmente pericolose, il gestore può prescrivere che le acque di prima pioggia o di lavaggio siano convogliate o in pubblica fognatura mista o nera, o in alternativa, che l'utente debba provvedere direttamente al trattamento di tali acque, prima dell'immissione in pubblica fognatura.
5. Coloro che realizzano strade e piazze private e/o pubbliche sono obbligati alla costruzione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche secondo le modalità previste dalla vigente normativa e, nel caso di interferenza con la pubblica fognatura, in base alle prescrizioni tecniche eventualmente fornite dal gestore.
6. La raccolta delle acque meteoriche delle strade e piazze drenate dovrà essere separata da quella delle acque nere.

Titolo II - FORNITURE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 8 Destinatarî del servizio

1. Il gestore presta il servizio di distribuzione dell'acqua per usi civili, nei limiti delle disponibilità idriche, nonché i servizi di fognatura e depurazione, nel rispetto della normativa di riferimento ed in conformità alle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti in esercizio, nel territorio dei Comuni serviti.
2. I servizi di cui al comma precedente vengono erogati secondo appositi contratti di fornitura e alle condizioni del presente Regolamento.
3. Il gestore non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il servizio idrico integrato se non in presenza di ragioni obiettive, quali:
 - limiti nell'estensione e nella potenzialità dei propri impianti;
 - difformità dello stato di fatto degli impianti da servire alle prescrizioni del presente Regolamento;
 - morosità comunque determinata da fatture per prestazioni erogate dal gestore a favore dell'utente.
4. Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente, a seconda della possibilità di allacciamento alla rete acquedottistica e/o alla fognatura pubblica e viene somministrato presso aree e/o immobili ubicati in zone servite dalle reti, normalmente realizzando un allacciamento per ciascun immobile servito.

Art. 9 Tipologie di fornitura

1. Il gestore somministra acqua potabile prioritariamente per uso domestico e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi; in conseguenza di giustificati motivi tecnici o per eventi naturali causa di gravi emergenze idriche, esso può limitare la quantità fornita o vietarne l'uso per particolari attività (industriale, autolavaggio, piscine private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzo dell'acqua usata, raffreddamento, forza motrice, ecc.).
2. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto.
3. La fornitura del servizio può essere concessa per i seguenti usi, ai quali corrispondono tipologie contrattuali e profili tariffari differenziati:
 - a) *domestico residenziale*, relativo all'erogazione del servizio ad abitazioni di residenza principale;
 - b) *domestico non residenziale*, relativo all'erogazione del servizio ad abitazioni diverse dalla residenza principale;
 - c) *diverso*, relativo a tutte le forniture che non rientrano nelle categorie qui identificate. In particolare si considerano "usi diversi" le forniture ad unità immobiliari sede di attività di intermediazione e scambio di beni e servizi, o ad attività del settore terziario. Si considerano "usi diversi" anche l'uso edilizio (cantieri edili) ad eccezione dei cantieri in cui si realizzano opere ed impianti appaltati dalle Pubbliche Amministrazioni o dalle società di gestione dei servizi pubblici locali (vedi lett. d) e le forniture negli insediamenti adibiti ad attività produttive di tipo industriale o artigianale per la trasformazione e lavorazione di beni e prodotti;

- d) *pubblico*, destinato al soddisfacimento di necessità di carattere comune ed esigenze di pubblico generale interesse o connesse ad una collettività cittadina. Sono da considerare forniture per uso pubblico quelle relative a:
- edifici, sedi ed impianti, tra cui le fontane pubbliche, i cui proprietari sono lo Stato, compreso i suoi organi di governo, le Regioni, le Province, i Comuni, e ogni altro Ente locale, gestiti direttamente dagli stessi o da loro affidati a società, Enti o Associazioni per il soddisfacimento di necessità di carattere pubblico;
 - enti ed organi che compongono il servizio sanitario nazionale, che concorrono cioè al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini (Aziende Sanitarie Unità Locali, Aziende Ospedaliere, nosocomi, ecc.);
 - associazioni senza scopo di lucro (no-profit);
 - società di gestione dei servizi pubblici locali;
 - cantieri edili che realizzano opere ed impianti appaltati dalle Pubbliche Amministrazioni o dalle società di gestione dei servizi pubblici locali.
- e) *agricolo/zootecnico*, a servizio di insediamenti finalizzati ad attività agricole e/o di allevamento bestiame, con certificazione offerta da idonea documentazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- f) *antincendio*, rientra in tale tipologia l'attingimento d'acqua dalla presa all'uopo predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi;
- g) *condominiale*, per forniture ad utenze raggruppate per le quali non ricorrano condizioni tecniche, economiche ed ambientali tali da rendere più conveniente la realizzazione di apposita fornitura per ciascuna singola unità immobiliare, e per forniture a comunità, intese come insieme di individui che risiedono nello stesso luogo, formando un gruppo riconoscibile, unito da vincoli organizzativi, linguistici, religiosi, economici e da interessi comuni;
- h) *grandi utenti*, utenze non domestiche il cui consumo dell'anno precedente risulti superiore a 50.000 mc/annui, per le quali è possibile stipulare apposito contratto per la somministrazione le cui tariffe sono determinate previa autorizzazione da parte dell'Autorità di Ambito.

4. Per gli usi temporanei limitati a pochi giorni, per i quali sarebbe oneroso procedere per via ordinaria (es. circhi e spettacoli viaggianti, ecc.), si applica la tariffa in misura fissa riportata nel Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#).

Art. 10 *Prelievi abusivi*

1. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal gestore.
2. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal gestore se non espressamente autorizzati dal gestore stesso.
3. Per tutti i prelievi abusivi è prevista una penale ([art. 78](#) del presente Regolamento) e, nel caso in cui si ravvisino ipotesi di reato, i responsabili saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 11 Divieto di rivendita dell'acqua

1. È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal gestore.
2. L'accertamento del fatto comporta la sospensione della somministrazione secondo la procedura ed i termini dell'[art. 78](#) ed il pagamento di una penale di cui al medesimo articolo.

Art. 12 Richiesta di fornitura

1. Per ottenere la somministrazione del servizio idrico integrato, il richiedente, o suo incaricato, dovrà presentare regolare richiesta di fornitura, che potrà essere avanzata presso gli sportelli per il pubblico, ma anche telefonicamente o tramite il sito internet del gestore, ove fosse predisposta la procedura. La somministrazione del servizio, in ogni caso, avviene a seguito della sottoscrizione del contratto di fornitura.
2. Il richiedente, all'atto della richiesta dovrà, in ogni caso indicare:
 1. le proprie generalità;
 2. l'uso al quale la fornitura è destinata;
 3. l'ubicazione dell'immobile e del punto di consegna e/o scarico;
 4. il permesso a costruire o atto equipollente;
 5. il numero di unità abitative e di unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
 6. il numero delle presenze medie stabili, per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (es. scuole, ospedali, caserme, alberghi, ecc.);
 7. le eventuali fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico acquedotto;
 8. l'esistenza di eventuali manufatti idrici di accumulo a servizio dell'immobile.

Art. 13 Preventivo di spesa e contratto

1. A seguito della richiesta di fornitura, il gestore invia al richiedente la proposta di preventivo ed il contratto di fornitura.
2. Nel preventivo, redatto sulla base del Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#), saranno indicati i corrispettivi richiesti, gli adempimenti a carico del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire per la stipula del contratto di fornitura.
3. Ai fini del perfezionamento del contratto e della successiva attivazione della fornitura sono necessari:
 - a) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del preventivo;
 - b) la sottoscrizione del contratto di fornitura;
 - c) le autocertificazioni e dichiarazioni richieste concernenti:
 - la propria residenza;
 - il domicilio eletto per il recapito delle bollette e di qualsiasi altra comunicazione relativa alla fornitura, sollevando il gestore da ogni responsabilità per mancata informazione, nel caso in cui l'utente non comunichi tempestivamente la variazione del domicilio;
 - l'uso al quale la fornitura è destinata;
 - l'ubicazione dell'immobile e del punto di consegna e/o scarico;

- i dati catastali dell'immobile per il quale si richiede la fornitura;
 - il permesso di costruire o atto equipollente;
 - il numero di unità abitative e di unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
 - il numero delle presenze medie stabili, per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (es. scuole, ospedali, caserme, alberghi, ecc.);
 - il numero di componenti l'utenza;
 - le eventuali fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico acquedotto;
 - il nulla osta scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti;
 - l'eventuale acquisizione di concessioni, autorizzazioni e servitù necessarie per attraversamenti o fiancheggiamenti di proprietà private, con l'obbligo di produzione delle stesse a richiesta del gestore;
 - le eventuali certificazioni attestanti lo status di agricoltore o allevatore (da rinnovare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno);
 - l'esistenza di eventuali manufatti idrici d'accumulo a servizio dell'immobile;
 - l'esistenza di eventuali sistemi di riutilizzo dell'acqua.
- d) l'autorizzazione allo scarico, ovvero, per utenze domestiche o assimilate il permesso a costruire, che, nel caso di utenze non allacciate alla pubblica fognatura, dovrà essere documentata dall'utente prima dell'attivazione della fornitura;
- e) l'impegno a presentare copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (Disposizioni attuative in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) nei termini previsti dallo stesso decreto.
4. In ogni caso, la fornitura è subordinata all'ottenimento e conservazione dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti: il gestore provvederà alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà pubbliche o private fino al contatore; il richiedente dovrà provvedere analogamente e con oneri a suo carico relativamente al tratto a valle del contatore.
5. Il gestore potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del presente articolo.
6. Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte di richiedente che abbia fatture insolute inerenti il servizio idrico integrato, il gestore ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al pagamento di detto insoluto.
7. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il gestore alla fornitura. Sono a carico del richiedente l'onere di allacciamento e le competenze accessorie previste nel contratto.
8. Il gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale relativo alla realizzazione dell'allacciamento fognario, ovvero dalla data della lettura conseguente all'allacciamento idrico.
9. Il gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, esclusivamente al domicilio indicato. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare per iscritto ogni variazione del domicilio del recapito scelto.

10. Il mancato recapito delle bollette per fatto non imputabile al gestore non libera l'utente dal pagamento delle stesse.

11. Saranno a carico dell'utente tutte le spese di spedizione, bollo, quietanze, diritti, ecc. relativi alla stipula del contratto, rinnovo, variazione, fatturazione, ecc.. Restano a carico dell'interessato le spese di registrazione del contratto in caso d'uso.

Art. 14 *Anticipo sui consumi*

1. All'atto della stipula del contratto di fornitura, a garanzia degli obblighi contrattuali l'utente dovrà versare un anticipo sui consumi, infruttifero d'interessi.

2. L'anticipo sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze proprie delle Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e dello Stato e di quelle per le quali l'utente disponga permanentemente il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale o addebito su carta di credito.

3. L'anticipo sui consumi verrà così determinato:

- per gli usi domestici, è pari a una quota fissa, specificata nel Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#), comunque non superiore a 40 euro ad unità immobiliare;
- per tutti gli altri usi, l'utente si impegna a versare un anticipo di importo pari al consumo presunto di un bimestre, consumo stimato dal gestore sulla base della tipologia dell'utenza e dell'attività svolta. Tale importo non potrà comunque essere inferiore all'importo massimo fissato per gli usi domestici.

4. Gli anticipi sui consumi per le concessioni straordinarie e temporanee saranno fissati di volta in volta a seconda della natura della somministrazione e del consumo previsto. In ogni caso non potranno essere inferiori alla quota massima fissata per gli usi domestici.

5. Il calcolo per l'anticipo sui consumi per gli usi diversi dai domestici verrà effettuato tenendo conto della quota fissa per singola unità di utenza, delle tariffe per il servizio acquedotto e della tariffa del servizio fognatura e depurazione, se presenti nel contratto di fornitura. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento per le utenze esistenti o dalla stipula del contratto di fornitura per le nuove utenze, l'anticipo sarà adeguato dal gestore tenuto conto dei consumi storici dell'utente.

6. L'anticipo sui consumi, se dovuto, sarà addebitato con la prima bolletta emessa o, a richiesta dell'utente e con il consenso del gestore, sostituito da una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

7. Nel caso di riattivazione di una utenza sospesa per morosità e nel caso di utenze ricadenti nella tipologia di utenza "Usi domestici non residenti", è facoltà del gestore raddoppiare l'anticipo sui consumi, come quantificati al comma 3 del presente articolo. In tali casi, è facoltà del gestore richiederne il versamento prima dell'attivazione dell'utenza, specificando modalità e tempi del pagamento.

8. Per le utenze che in passato abbiano versato anticipi non più dovuti ai sensi del precedente comma 2, o anticipi di importo superiore a quelli previsti dal comma 3, il gestore predispone il rimborso delle quote in eccedenza secondo un programma che preveda il completamento di tali rimborsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

9. In caso di cessazione del rapporto di utenza, l'anticipo sarà rimborsato con l'ultima fattura utile.

10. L'anticipo sui consumi non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

Art. 15 Durata del contratto

1. Il contratto di fornitura del servizio idrico integrato ha come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e, in mancanza della disdetta, esso si intende integralmente rinnovato di anno in anno.
2. I contratti di somministrazione temporanea e provvisoria possono avere una durata inferiore all'anno e non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 16 Recesso dal contratto

1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta al gestore indicando il recapito per l'invio della fattura di fine rapporto.
2. Il gestore provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura dell'apparecchio di misura.
3. L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la chiusura dell'apparecchio di misura e per l'eventuale chiusura della presa stradale.

Art. 17 Voltura di utenza

1. Si ha voltura dell'utenza quando al titolare del contratto subentra contestualmente un nuovo soggetto.
2. Il nuovo soggetto, possessore o fruitore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad avvalersi del servizio idrico integrato, deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.
3. La comunicazione del subentro al gestore dovrà essere effettuata indifferentemente dal titolare del contratto o dal nuovo soggetto indicando le generalità del subentrante, gli estremi della fornitura intestata al precedente titolare ed una lettura del contatore alla data della richiesta di voltura attestata da entrambi. In mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti del gestore e dei terzi rimane il titolare del contratto.
4. La voltura dell'utenza decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente. I consumi fino al giorno della voltura, rilevati dal gestore o dichiarati contestualmente dalle parti al momento della richiesta di voltura, saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo, con la quale sarà restituito l'anticipo sui consumi, se versato.
5. Nel caso di utenze sospese per morosità, è vietata la voltura di utenza a favore dei familiari e conviventi del precedente intestatario, se non dietro l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo totale dovuto per morosità pregressa. Nel caso di volture di utenze morose, quindi, è facoltà del gestore richiedere, ad integrazione della documentazione necessaria alla richiesta, ulteriore documentazione attestante i requisiti sopra indicati.
6. In caso di voltura, al titolare del contratto non sono addebitate le spese di chiusura dell'apparecchio di misura.
7. Il nuovo utente è tenuto al versamento delle relative spese accessorie quali i bolli, l'anticipo sui consumi ed il corrispettivo stabilito dal Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#) per i

diritti di voltura. Il nuovo utente non è tenuto al versamento di eventuali morosità pregresse, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

Art. 18 Subentro del contratto di fornitura

1. Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.
2. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro e comprendente il riaccredito dell'anticipo sui consumi.
3. Il subentrante, entro 3 mesi, dovrà avvisare il gestore mediante comunicazione scritta provvedendo altresì al recesso dal contratto di somministrazione, ai sensi [dell'art. 16](#), ovvero alla volturazione del contratto stesso, ai sensi [dell'art. 17](#).
4. Il subentrante è tenuto al versamento delle spese di istruttoria stabilite dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

Art. 19 Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento dell'utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al successivo [art. 78](#), comunque il gestore ne venga a conoscenza.
2. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

Art. 20 Trasformazione d'uso

1. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni d'uso indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate.
2. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto o una variazione contrattuale.
3. Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).
4. Il gestore, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere.
5. Gli accertati prelievi con destinazione d'uso diversa da quella dichiarata contrattualmente, compreso l'uso improprio delle prese antincendio ([art. 9](#), lett. g), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dal successivo [art. 78](#) del presente Regolamento e saranno fatturati alla prima tariffa di eccedenza in vigore moltiplicata per dieci.
6. È fatta salva la facoltà del gestore di sospendere l'erogazione previo obbligo di preavviso ([art. 78](#), comma 2 del presente Regolamento).

Titolo III - PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO UTENZE

Art. 21 Principi generali di allacciamento alle reti

1. Nelle zone in cui la rete idrica e/o la rete fognaria siano state realizzate da terzi in forza di convenzione con l'Ente interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del gestore. Esso assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio.
2. Per gli immobili per i quali non è possibile effettuare l'allaccio alla pubblica fognatura, il gestore subordinerà la fornitura dell'acqua all'esistenza di sistemi di smaltimento delle acque reflue adeguatamente dimensionati e debitamente autorizzati dalle competenti Autorità.
3. Il gestore assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura. Il gestore non assume responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore quali guasti di impianti, fughe pure provvedendo, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può assumere, in caso di indifferibili interventi di manutenzione, obbligo di preavvisare l'utenza circa la sospensione del servizio. Le utenze che per loro natura richiedono continuità di alimentazione dovranno dotarsi di apposito ed adeguato impianto di riserva.
4. Nei casi in cui l'allacciamento alla rete acquedottistica debba essere posato all'interno di una proprietà privata, il proprietario è tenuto a concedere le necessarie servitù di passaggio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1033 e ss. del codice civile, al fine di consentire al gestore di assicurare la distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura.
5. Il gestore assicura l'erogazione del servizio di fognatura limitatamente alla pubblica fognatura e all'allacciamento fognario così come definiti [all'art. 3](#) del presente Regolamento.

ACQUEDOTTO

Art. 22 Soggetti obbligati a presentare domanda di allaccio alla rete acquedottistica

1. Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento alla rete acquedottistica:
 - a) i proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi;
 - b) i proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto della presentazione della relativa istanza (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o quant'altro previsto dalla legislazione vigente), quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata;
 - c) i proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al servizio idrico integrato, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta estensione della rete acquedottistica di iniziativa pubblica o privata;
 - d) chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento acquedottistico esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua prelevata.

2. La richiesta di allacciamento al servizio idrico integrato sarà fatta dagli interessati rivolgendosi al gestore tramite i canali dallo stesso messi a disposizione ed indicati nella Carta dei Servizi, compilando gli appositi moduli forniti dal gestore, e secondo quanto previsto all'[art. 12](#) del presente Regolamento.

Art. 23 Reti pubbliche di distribuzione ed allacci

1. Le reti pubbliche di distribuzione (definite all'[art. 3](#) del presente Regolamento), generalmente, ma non in modo esclusivo, vengono posate su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico. Nell'Allegato A sono indicati alcuni esempi di schemi di derivazioni di utenza, con le distinzioni fra condotte stradali e condotte per allacciamenti alla rete acquedottistica.

2. Le reti di distribuzione sono costituite da condotte stradali che alimentano più allacciamenti alla rete acquedottistica; possono alimentarne uno solo quando sono anche predisposte per futuri altri allacci. Tali condotte vengono posate per estendere il servizio acqua potabile ad una determinata zona. Tutti i lavori necessari per la posa, la manutenzione, il rinnovamento, l'ampliamento delle condotte stradali, con i relativi costi, sono a carico del gestore, ad eccezione delle condotte a servizio delle nuove lottizzazioni, per le quali si seguono apposite procedure di cui all'[art. 7](#) del presente Regolamento.

3. In deroga al comma precedente, in seguito alla richiesta di estensione della rete a servizio di case sparse, viene posta a carico degli utenti una quota pari al 30% dell'importo preventivato per la realizzazione delle condotte stradali.

4. Le condotte per gli allacciamenti alla rete acquedottistica vengono posate a seguito della richiesta di allaccio alla rete di distribuzione da parte degli utenti secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente Regolamento relativi agli allacci.

5. Il gestore si riserva il diritto di allacciare altri utenti su una condotta di allaccio esistente, anche se realizzata con il contributo di terzi, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 24 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti all'acquedotto

1. Il gestore realizza le opere di allacciamento dietro richiesta dell'utente e con onere a carico dello stesso.

2. Il gestore, in seguito alla richiesta dell'utente, determina le caratteristiche delle opere di allacciamento con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione degli apparecchi di misura, di norma, da sistemare sul limite di proprietà privata e comunque secondo quanto stabilito al successivo [art. 27](#).

3. I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi saranno preventivati dal gestore in base alle tariffe applicate, riportate nel Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#).

4. La realizzazione di tali opere è comunque subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, sia da parte del gestore, che da parte del richiedente.

5. Le attività che spettano al gestore sono:

- le opere idrauliche necessarie per installare un nuovo gruppo di misura, per spostare un gruppo di misura esistente, per modificare un impianto di derivazione d'utenza esistente e per estendere e/o spostare le condotte pubbliche esistenti;
- gli scavi, i rinterri e i ripristini necessari su suolo pubblico o ad uso pubblico per realizzare le opere descritte al punto precedente;
- l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario o concessionario di manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo;
- la fornitura e la posa del pozzetto e del chiusino da marciapiede nel caso in cui il gruppo di misura acqua potabile venga installato in pozzetto al di sotto della quota del marciapiede in area pubblica.

6. È compito invece del richiedente svolgere le seguenti attività a proprio carico, comunque seguendo le indicazioni e le prescrizioni del gestore:

- realizzare tutti i collegamenti idraulici a valle del gruppo di misura del gestore, anche nel caso di un suo spostamento, con i relativi scavi, rinterri e ripristini necessari;
- le opere edili su proprietà privata (tracce sui muri, fori passanti per tubi o per aerazione, nicchie, armadi, cabine, ecc. per posizionare i contatori d'utenza);
- la richiesta di autorizzazione presso gli organi competenti (Comune, condominio, privati, ecc.) per posizionare i gruppi di misura fuori terra su proprietà sia pubbliche che non pubbliche;
- la fornitura della cassetta per l'alloggiamento del gruppo di misura in nicchia fuori terra, dell'eventuale armadio metallico per gruppo di misura;
- qualora previsto, la fornitura di idrante antincendio soprasuolo o sottosuolo con idoneo pozzetto e/o di gruppo attacco motopompa;
- quant'altro non specificato nel presente Regolamento.

7. Le attività a carico del richiedente possono essere svolte anche dal gestore su richiesta dell'utente e previo accordo tra le parti, dietro presentazione di un preventivo dettagliato che deve essere accettato dall'utente. Per queste situazioni, il preventivo viene redatto dietro pagamento di un corrispettivo determinato in base al Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#); tale cifra verrà decurtata dal prezzo finale nel caso in cui il gestore effettui i lavori.

8. L'allaccio, fino all'apparecchio di misura, rimane di proprietà del gestore che ne assume ogni onere di manutenzione, riparazione e sostituzione delle relative opere. Restano a carico dell'utente le spese per la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti interni.

9. Nel caso in cui le condotte per allacciamenti alla rete acquedottistica vengano posate su aree o strade private, l'utente ha la facoltà di eseguire a sua cura, all'interno della proprietà privata, i lavori di scavo, rinterro e ripristino, richiedendo le necessarie autorizzazioni, mentre le lavorazioni tipicamente idrauliche di posa sono di competenza del gestore, con oneri a carico dell'utente.

10. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi imputabili al richiedente, per oltre dodici mesi, il gestore avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento, sempre in base al Tariffario di riferimento ([art. 48 bis](#)), previo preavviso al richiedente.

11. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento per qualunque motivo, sarà addebitato l'onere dell'intero intervento.

12. Nel corso delle attività finalizzate all'esecuzione dell'allacciamento da parte del gestore, qualora il personale, recatosi sul posto, non potesse eseguire l'intervento per cause imputabili all'utente (ad esempio mancato rispetto dell'appuntamento, non disponibilità di documentazione e/o opere di competenza dell'utente, impianto interno incompleto, ecc.), verrà addebitato comunque all'utente un importo forfetario, previsto dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#), a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, ecc.).

13. Il gestore potrà disporre delle opere di allacciamento per ulteriori derivazioni ed estensioni senza compromettere la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 25 Prescrizioni tecniche per gli allacci

1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione diretta dalle condotte adduttrici.
2. Tutte le derivazioni da qualsiasi condotta, sia essa parte della rete di distribuzione che parte di un allaccio, prive di apparecchio di misura e realizzate senza l'autorizzazione scritta del gestore, sono considerate abusive.
3. In stabili comprendenti più unità immobiliari, ciascuna unità dovrà essere dotata di impianto idrico interno indipendente, tale da consentire una autonoma somministrazione del servizio di acquedotto, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie accertate dal gestore.

Art. 25 bis Allacci uso antincendio

1. Per l'allacciamento ad uso antincendio va stipulato apposito contratto. Per tali usi è prevista l'applicazione della quota fissa oltre una quota variabile commisurata al consumo, in base alle tariffe stabilite dall'AATO ai sensi dell'[art. 48](#), comma 1.
2. Tutti gli allacciamenti ad uso antincendio saranno forniti di apparecchi di misura, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi, in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I materiali, il collocamento in opera e la manutenzione delle bocche, degli idranti e delle relative condotte a valle del contatore sono a carico dell'utente.
3. Le bocche antincendio saranno sigillate dal gestore e l'utente potrà servirsene, rimuovendo i sigilli, solo in caso di incendio con l'obbligo di darne comunicazione al gestore stesso nel termine di 24 ore, nonché in occasione delle verifiche periodiche dell'impianto da parte di ditta o personale specializzato in base a normativa vigente.
4. Il gestore, nel caso di allacci ad uso antincendio, non assume alcun impegno circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura. L'indisponibilità idrica per tali allacci, in ogni caso, non dovrà superare le 60 ore/annue per le aree di livello basso e medio, come da normativa vigente.

Art. 26 Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche tecniche

1. L'allaccio comprende: l'apparecchiatura di presa dalla condotta stradale, la tubazione, gli organi di regolazione e di intercettazione ed ogni altro accessorio necessario fino all'apparecchio di misura.

2. I materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal gestore in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche dettate da eventuali situazioni particolari che saranno stabilite nel contratto.
3. L'allaccio non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della normativa vigente.
4. Il numero e l'ubicazione, sulle condotte distributrici, delle prese a servizio di un immobile, vengono fissati dal gestore in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero degli utenti dell'immobile stesso. Di norma verrà realizzata una presa per ogni immobile.
5. Per ogni unità immobiliare il gestore installerà un apparecchio di misura idoneo alle condizioni della fornitura ed alle condizioni tecniche specifiche.
6. La caratteristica della fornitura sarà definita in sede di stipula contrattuale. Tale caratteristica potrà essere variata dal gestore, dandone adeguata motivazione, fermo restando il diritto dell'utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione.
7. Qualora l'immobile servito sia dotato di impianti comuni di autoclave o di trattamento dell'acqua o altro impianto, tali apparecchiature devono essere obbligatoriamente poste a valle del contatore.
8. Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato secondo quanto disposto nel successivo [art. 27](#) e comunque nel punto più vicino possibile alla presa idrica. In ogni caso il tracciato della condotta fra la presa ed il contatore deve essere il più rettilineo possibile.

Art. 27 Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura saranno collocati nel luogo stabilito dal gestore, sentito l'utente; ogni modifica di tale collocazione nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere preventivamente il consenso del gestore.
2. Gli apparecchi di misura sono forniti ed installati esclusivamente dal gestore e restano di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal gestore in relazione alla tipologia di utenza ed al fabbisogno necessario.
3. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal gestore.
4. Gli apparecchi devono essere posti in prossimità del confine di proprietà privata (sia essa dell'utente che di altro proprietario che ha autorizzato il posizionamento degli stessi), nel punto più vicino possibile alla presa idrica e comunque non oltre 25 metri dalla stessa, in nicchie realizzate su muro esterno o sulla recinzione, corredate di appositi sportelli conformi alle disposizioni del gestore, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti del gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore. Ove non siano possibili tali condizioni, l'apparecchio di misura deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa, la sostituzione del contatore stesso e una sua facile lettura; il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal gestore. In edifici condominiali, i contatori a servizio delle singole unità immobiliari dovranno essere posti in batteria, in luogo facilmente accessibile e con un unico

accesso. Il gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta. La nicchia o il pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ecc..

5. Se l'apparecchio di misura è collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'utente dovrà produrre al gestore l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere il contatore.

6. Il gestore fornisce le indicazioni relative all'alloggiamento del contatore e sono a carico dell'utente le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione.

7. Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto, pena la sospensione della somministrazione ai sensi dell'[art. 78](#), comma 1, lettera f.

8. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 28 Custodia degli apparecchi di misura

1. Il gestore provvede alla manutenzione degli apparecchi di misura, che rimangono di sua proprietà.

2. L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

3. La manomissione dei sigilli apposti dal gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento da parte dell'utente della penalità prevista dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#), salvo il diritto del gestore di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

4. E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, il gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del gestore chiudere il contatore ed, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti Autorità.

5. Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al gestore, in modo che quest'ultimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente nella misura definita dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

6. Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

7. Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente) il gestore provvederà ad informare successivamente l'utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di sostituzione.

Art. 29 Spostamento del contatore e modifica degli allacci

1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del gestore o da personale incaricato dallo stesso.

2. I lavori di spostamento contatori, le modifiche all'allaccio e/o alle opere di derivazione, richiesti dall'utente, previa valutazione tecnica ed autorizzazione da parte del gestore, saranno eseguite da questo ultimo con spese a carico dell'utente secondo le tariffe in vigore nel Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

3. I lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione, stabiliti dal gestore, sono a carico del gestore.

4. Il gestore si riserva di disporre, a propria cura e spese, previa comunicazione all'utente, lo spostamento dell'apparecchio di misura ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi.

5. Il gestore si riserva il diritto di modificare, in ogni tempo, il tracciato e l'estensione dell'allaccio ed il relativo punto di derivazione, al fine di razionalizzare l'assetto della rete e ridurre il rischio di perdite idriche, fermo restando il diritto dell'utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione. In questo caso, le spese, compresi gli oneri conseguenti al rilascio di eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù, sono a carico del gestore.

6. Deve essere preventivamente autorizzata dal gestore e realizzata con oneri a carico del richiedente, qualsiasi modifica che comporta:

- variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza;
- una diversa collocazione del misuratore;
- la modifica del percorso dell'allacciamento dell'utenza alla rete pubblica.

7. A questo scopo l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al gestore.

8. Il gestore provvederà, a spese dell'utente, a quanto necessario per adeguare apparecchiature ed impianti pubblici alle nuove esigenze dell'utente e dopo aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti.

9. In caso di rifacimento o manutenzione straordinaria degli allacci situati all'interno della proprietà privata, nelle situazioni in cui i contatori risultino situati all'interno di questa, il gestore dispone l'adeguamento dell'alloggiamento degli apparecchi di misura alle prescrizioni di cui all'[art. 27](#), in particolare ne dispone il posizionamento in prossimità del confine di proprietà.

Art. 30 Manutenzione dell'allaccio di acquedotto

1. La manutenzione dell'allaccio di acquedotto, e cioè dall'apparecchiatura di presa all'apparecchio di misura compreso ogni accessorio, è eseguita a cura e spese del gestore, compresi i casi in cui gli allacci siano posati su aree o strade private.

2. L'utente e/o proprietario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al gestore di ogni guasto o rottura che si dovesse verificare all'allaccio.

Art. 31 Proprietà dell'allaccio e delle opere realizzate dal gestore

1. Le opere realizzate dal gestore inerenti la gestione del servizio idrico integrato, compresi l'allacciamento alla rete acquedottistica e gli apparecchi di misura, nonché tutte le opere particolari ad esso inerenti, sono di proprietà del gestore che ne dispone secondo quanto previsto dalla Convenzione di gestione del servizio idrico integrato.

Art. 32 Impianti interni di acquedotto

1. La realizzazione e la manutenzione dell'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, vale a dire della parte di impianto a valle del contatore, sono a cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni indicate di seguito ed eventualmente fornite dal gestore. L'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione di allaccio all'acquedotto.

2. È vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni, impianti di trattamento dell'acqua, pompe, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee o d'altra provenienza. E' vietato collegare direttamente la tubazione con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee. In tal caso il serbatoio deve essere alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti di sollevamento privati ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate.

3. A valle del contatore, la condotta interna dovrà essere dotata di valvola di non ritorno o di disconnettore. Tali dispositivi devono essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni della pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture del gestore dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute pubblica possa venire a contatto con l'acqua potabile. Il tipo di dispositivo e le modalità della sua applicazione possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dal gestore all'utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.

4. Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, il gestore, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporre l'adeguamento dando tempestiva comunicazione all'utente in difetto, specificando quali sono le conseguenze di un mancato adeguamento delle installazioni non conformi. In caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di tre mesi il gestore si riserva di applicare, a spese dell'utente, opportuni dispositivi idraulici idonei alla soluzione del problema restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l'utente.

5. Qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative, è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal gestore e quella di diversa provenienza.

6. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.

7. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo, omologato per usi igienico - alimentari, dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Detti recipienti dovranno avere una capacità sufficiente a garantire l'erogazione idrica per almeno una giornata.

8. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica, in base alle prescrizioni del gestore, e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

Art. 33 Verifiche e prescrizioni sugli impianti interni

1. Il gestore si riserva di verificare dal lato tecnico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio e di formulare eventuali prescrizioni. Il gestore si riserva altresì di verificare gli impianti interni anche in fase di esercizio.

2. In caso di modifica all'impianto interno, compresa l'installazione di un impianto di autoclave, l'utente deve darne preventiva comunicazione al gestore, il quale, se lo ritiene necessario, fornirà ulteriori prescrizioni, e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.

3. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo, il gestore può disporre, dopo averne dato congruo preavviso, la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e a spese dell'utente.

Art. 34 (soppresso)

Art. 35 Guasti e lettura degli apparecchi

1. Il gestore ha facoltà di procedere, dopo averne dato congruo preavviso, alla verifica degli impianti interni oltre che alla verifica ed alla lettura degli apparecchi di misura per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.

2. La manomissione dei sigilli o del codice identificativo e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura daranno luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'[art. 78](#). Il gestore, provvederà alla determinazione del consumo in base a quanto previsto all'[art. 53 ter](#).

3. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura sono a carico del gestore, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria per i quali i costi sono a carico dell'utente.

Art. 36 *Verifica degli apparecchi di misura*

1. Il gestore è organizzato per la verifica dei contatori idrici, sia presso l'utente che tramite il proprio laboratorio di prova o un laboratorio esterno certificato; la verifica viene effettuata su richiesta dell'utente o su iniziativa aziendale.
2. Il gestore, in caso di richiesta di verifica da parte dell'utente, garantisce:
 - l'ispezione sul posto dell'apparecchio di misura e/o la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto in contraddittorio con i tecnici dell'utente;
 - la verifica in contraddittorio della funzionalità del contatore, in loco o presso il laboratorio di prova.
3. Il gestore provvederà a comunicare la data della verifica a mezzo di lettera raccomandata A.R.
4. Nel caso in cui la verifica comprovasse l'affidabilità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del $\pm 5\%$ in corrispondenza della portata nominale, l'utente dovrà sostenere la relativa spesa per l'esame richiesto così come determinata dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#). Se si rilevasse una inesattezza nella misurazione, superiore al $\pm 5\%$ in corrispondenza della portata nominale, all'utente non sarà addebitata alcuna spesa e il gestore provvederà a fatturare il consumo nei modi di cui all'[art. 53 ter](#) del presente Regolamento.

Art. 37 *(soppresso)*

FOGNATURA

Art. 38 *Obbligo di allaccio alla rete fognaria*

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, posti all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente essere immessi nella medesima a mezzo di apposita canalizzazione e, ove necessario, mediante stazione di sollevamento, qualora il tracciato minimo, individuato dal gestore, dal confine di proprietà alla pubblica fognatura, sia inferiore a 100 m, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie.
2. Sono inoltre obbligati all'allacciamento alla rete fognaria i proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno alla rete acquedottistica, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando, a seguito dell'avvenuta estensione della rete fognaria, di iniziativa pubblica o privata, si realizzino le condizioni di cui al comma precedente, tali da consentire il collegamento degli scarichi alla rete fognaria.
3. I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse biologiche, da mettere fuori uso quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura, devono essere, a cura e spese dell'utente, svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato; l'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni predette.
4. In ogni caso sarà il gestore a valutare se sussistono le condizioni tecnico-economiche ed ambientali tali da prevedere l'allacciamento alla pubblica fognatura e stabilire i tempi, non inferiori a sei mesi, per l'adeguamento.
5. Anche i titolari di scarichi di acque reflue industriali devono, di norma e con il parere favorevole del gestore, allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica

fognatura, a meno di motivata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a seguito dell'allacciamento.

Art. 39 Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario

1. L'allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, delle disposizioni prescritte dal gestore e delle prescrizioni degli Enti interessati (Comune, Provincia, ANAS, privati, ecc.) gestori delle aree pubbliche o private per quanto di loro competenza.
2. L'allacciamento di qualsiasi scarico alla pubblica fognatura è subordinato all'ottenimento del "Parere preventivo sullo schema fognario" ai sensi dell'[art. 62](#).
3. Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un "diritto d'allacciamento", secondo il Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#), a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal gestore per l'eventuale progettazione delle opere di scarico nonché per gli eventuali sopralluoghi e verifiche tecniche.
4. Gli allacciamenti, di norma, sono realizzati dal gestore con oneri a carico dell'utente, il quale verserà il contributo di allacciamento previsto dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).
5. Salvo impedimenti tecnici accertati dal gestore, per ogni nuovo allacciamento dovrà essere realizzato il pozzetto d'ispezione. Tale pozzetto dovrà, di norma, essere ubicato in prossimità del confine di proprietà, o comunque in un'area di facile accesso.
6. Nel caso di ristrutturazione di allacci esistenti o di nuovo allacciamento in zona già urbanizzata, accertata dal gestore l'impossibilità tecnica di posizionamento del pozzetto d'ispezione, è facoltà dello stesso far realizzare all'utente, con oneri a carico dello stesso, l'allacciamento fino all'innesto sulla condotta fognaria. L'utente, in tale situazione, non è tenuto al versamento del contributo di allacciamento di cui al comma 4.
7. Nella situazione di cui al comma precedente, il gestore fornisce le prescrizioni tecniche alle quali dovrà attenersi l'utente, inclusa l'installazione di impianti di pretrattamento di cui all'[art. 70](#) del presente Regolamento, ovvero di sistemi di depurazione propri per fognature non ancora allacciate al depuratore. In casi particolari, stabiliti ad insindacabile giudizio del gestore, questi può riservarsi comunque l'esecuzione di tutte o parte delle opere previste sul suolo o sottosuolo pubblico, restando a completo carico del richiedente gli oneri di realizzazione delle stesse.
8. Il gestore ha inoltre facoltà, pur demandando all'utente la realizzazione dell'allaccio, di mantenere a suo carico le competenze di gestione e manutenzione dell'allacciamento, ai sensi dell'[art. 42](#), comma 3. In tal caso l'utente non è tenuto al versamento del contributo d'allacciamento ai sensi del comma 4, ma dovrà versare una cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori. Questa è determinata in base al Tariffario vigente e verrà versata a seguito del rilascio del Parere sullo schema fognario ([art. 62](#)) e prima dell'inizio dei lavori e sarà successivamente restituita una volta verificata la regolare esecuzione delle opere di allaccio.
9. L'utente dovrà attenersi, per i nuovi allacci come per le modifiche di quelli esistenti, a tutte le prescrizioni fornite dal gestore, il quale deve aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti.

Art. 40 *Controlli sull'esecuzione delle opere di allacciamento*

1. Il gestore, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno, sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne può chiedere l'adeguamento in caso di difformità.
2. Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue non provveda all'adeguamento delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno che a lui competono, il gestore revoca, previa diffida, l'autorizzazione allo scarico, se trattasi di acque reflue industriali, o dà comunicazione all'Amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti di competenza, anche a carattere sostitutivo, se trattasi di scarico di acque reflue domestiche o assimilate. In ogni caso il gestore non provvederà alla messa in esercizio dell'allaccio fino a quando il titolare dello scarico non provvederà alla regolare esecuzione delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno in conformità al Parere preventivo sullo schema fognario di cui all'[art. 62](#).

Art. 41 *Impianti interni di fognatura*

1. Le reti e gli impianti a monte del pozzetto d'ispezione compreso, o comunque della conduttura di allacciamento, sono da considerarsi impianti interni di fognatura che verranno realizzati a cura e spese dell'utente.
2. L'impianto interno di fognatura dovrà essere dotato di apposito sifone a garanzia della salubrità dell'immobile servito. L'impianto interno comprende l'eventuale impianto di sollevamento delle acque reflue.
3. Le reti interne delle acque nere provenienti da utenze domestiche ed assimilabili, le reti interne degli scarichi provenienti da attività produttive (acque di processo), le reti interne degli scarichi provenienti dal raffreddamento e le reti di acque bianche di prima pioggia, devono essere separate fra di loro, ispezionabili e campionabili. Ogni rete dovrà essere dotata di apposito pozzetto terminale di ispezione (Allegato G).
4. Le acque nere provenienti dalle utenze assimilabili alle domestiche, le acque di scarico delle attività produttive (acque di processo), le acque di scarico provenienti dal raffreddamento e le acque di prima pioggia devono essere riunificate in un unico pozzetto prima dell'immissione in pubblica fognatura nera o mista (Allegato G).
5. Ulteriori caratteristiche tecniche potranno essere disposte con apposite prescrizioni tecniche indicate di volta in volta dal gestore, al fine di garantire un corretto esercizio e una ottimale manutenzione delle reti e degli impianti.

Art. 42 *Allacciamento fognario e relative caratteristiche tecniche*

1. L'allacciamento fognario comprende le opere realizzate su suolo pubblico e/o privato a valle del pozzetto di ispezione o comunque a valle dell'impianto interno di fognatura, fino all'innesto con la pubblica fognatura. Il manufatto in corrispondenza del punto di allaccio con la pubblica fognatura (pozzetto d'innesto) fa parte della rete pubblica fognaria e pertanto ne spetta al gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Per quanto attiene gli allacciamenti fognari, i materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal gestore in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo,

della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche stabilite nel contratto.

3. Nei casi in cui l'allaccio è realizzato dal gestore, ai sensi del comma 4 dell'[art. 39](#), o per conto di esso dall'utente, ai sensi del comma 8 dell'[art. 39](#), l'allaccio, le competenze, le responsabilità e le manutenzioni ordinarie (spurgo, disotturazione, pulizia con auto spurgo, ecc.) e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti, compreso il pozzetto d'ispezione, sono a totale carico del gestore.

4. Nei casi in cui l'allacciamento è realizzato dall'utente, ad eccezione del caso di cui all'[art. 39](#), comma 8, l'allaccio, le competenze, le responsabilità e le manutenzioni ordinarie (spurgo, disotturazione, pulizia con auto spurgo, ecc.) e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti, eccetto il pozzetto d'innesto, indipendentemente che ricadano su suolo o sottosuolo pubblico o privato, sono a totale carico dell'utente.

5. L'allacciamento fognario non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della normativa vigente.

Art. 43 Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico

1. L'utente domestico può richiedere modifiche degli allacci fognari che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza, a condizione che tali modifiche siano preventivamente autorizzate dal gestore e realizzate con oneri a carico del richiedente. Il gestore, se lo ritiene necessario, fornirà ulteriori prescrizioni, e, ove richiesto, spetta all'utente acquisire le necessarie autorizzazioni.

2. A questo scopo l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al gestore, nonché attenersi, come per i nuovi allacci, a tutte le prescrizioni fornite dal gestore, il quale deve aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti. In caso di mancata comunicazione, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore previsto dall'[art. 48 bis](#).

3. Le modifiche di cui ai commi precedenti vengono realizzate dal gestore o dall'utente in base alle competenze esistenti sull'allaccio, ai sensi dell'[art. 42](#), commi 3 e 4. Per allacci di competenza dell'utente, è facoltà del gestore riservarsi l'esecuzione dell'intervento con oneri a carico dell'utente, adeguando l'allaccio a quanto previsto all'[art. 39](#), comma 5. In tal caso, le competenze relative all'allaccio, una volta ultimato l'intervento, passeranno al gestore ai sensi dell'[art. 42](#), comma 3.

4. I rifacimenti degli allacciamenti fognari stabiliti dal gestore, indipendentemente dal soggetto cui spetta la manutenzione, saranno realizzati dal gestore a propria cura e spese, fermo restando il diritto per l'utente al mantenimento delle condizioni del servizio. Qualora il gestore disponga l'inserimento dei pozzetti d'ispezione laddove erano mancanti, le competenze relative all'allaccio, una volta completato l'intervento, spetteranno al gestore.

5. I titolari di scarichi di acque industriali allacciati alla pubblica fognatura che effettuano ampliamenti, ristrutturazioni o variazioni del ciclo produttivo o di destinazione d'uso che modificano le caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione secondo le modalità indicate all'[art. 64](#) e seguenti.

Art. 44 *Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale*

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che possano verificarsi per tali situazioni, dovute a negligenza dell'utente.
2. Nei casi in cui la quota di immissione delle acque reflue sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell'utente secondo le norme tecniche specifiche indicate dal gestore con apposite prescrizioni.
3. Nel caso di scarico di acque reflue industriali, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico delle acque reflue in recapiti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento.
4. È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura di conformità ai limiti previsti dall'autorizzazione allo scarico, in un unico impianto di sollevamento.
5. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potranno derivare al proprio immobile ed a terzi per rigurgiti della pubblica fognatura.

Art. 45 *Norme relative alla separazione degli scarichi*

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue nere da quelle bianche. Tale separazione dovrà essere attuata per tutti gli immobili che si allacciano alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per quelli oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che comunque interessino gli impianti interni degli edifici, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, valutate dal gestore.
2. Tutte le acque reflue domestiche devono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore pubblico della rete nera; non possono essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, ad esclusione di quelle di prima pioggia che necessitano di trattamento. I proprietari sono tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito indicato dal gestore.
3. Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche.

Art. 46 *(soppresso)*

Art. 47 Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali

1. Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi (acque reflue domestiche o assimilate, di processo, di raffreddamento e di prima pioggia) debbono confluire in singoli pozzetti di ispezione per i controlli ed i prelievi (Allegato G).
2. Nel primo pozzetto in cui confluiscono le acque di processo vengono effettuati i controlli di conformità ai limiti fissati dall'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali. Dai predetti pozzetti gli scarichi confluiscono in un pozzetto d'ispezione, unico per singola utenza, ove sono effettuati i controlli ed i prelievi ai fini dell'applicazione della tariffa industriale, da cui ha origine un unico collettore di scarico definito collettore di allacciamento.
3. E' obbligatorio riunificare le ramificazioni delle diverse tipologie di fognature (acque di processo, raffreddamento, domestiche e/o assimilate ed acque di prima pioggia) nel pozzetto d'ispezione prima dell'immissione nel collettore di allacciamento che convoglia gli scarichi in pubblica fognatura.
4. Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto con chiusino ispezionabile, per la misura della portata ed il prelievo dei campioni. Su richiesta del gestore, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico o successivamente, potranno essere installati, a cura e spese dell'utente ed a valle di un eventuale impianto di depurazione e/o pretrattamento, sistemi di campionamento automatico e di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati. Le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente al controllo, ai sensi degli artt. [72](#) e [73](#) del presente Regolamento, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. In caso di mancata installazione di tali sistemi, se richiesti dal gestore, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore di cui all'[art. 48 bis](#).
5. Le apparecchiature di cui al comma precedente dovranno essere tarate e sigillate da personale del gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi più idonei concordati tra gestore e utente stesso. Sono a carico dell'utente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature.
6. L'utente è depositario dell'apparecchio di misura e pertanto è responsabile della sua buona conservazione compresi i danni e i guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria; è altresì responsabile della integrità dei sigilli e della conservazione dell'eventuale codice identificativo, con la diligenza del buon padre di famiglia. L'utente è di conseguenza responsabile di qualsivoglia manomissione dell'apparecchio di misura nonché di un eventuale scarico illegittimo e di ogni danno che possa essere occasionato dallo stesso.
7. Nel caso di guasti a tali apparecchi di misura l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al gestore affinché questo possa accertare le cause dei guasti. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, fermo restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla revoca dell'autorizzazione allo scarico.
8. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale del gestore un agevole accesso in qualsiasi momento. Il gestore si riserva, inoltre, di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni dei pozzetti, in funzione delle portate, delle differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.
9. Nel caso in cui le acque meteoriche non contaminate raccolte mediante rete separata, per ragioni tecniche, economiche ed ambientali valutate dal gestore, siano immesse nella fognatura pubblica mista, queste potranno essere convogliate nel medesimo allacciamento

fognario delle acque reflue industriali, purché a valle del pozzetto d'ispezione per i controlli ed i prelievi ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 2. In caso di sistema fognario pubblico separato, le acque meteoriche non contaminate devono essere convogliate al collettore delle acque bianche.

10. Qualora il gestore non possa procedere alle operazioni di prelievo e controllo delle acque reflue ai fini tariffari di cui al comma 2, per cause imputabili all'utente, a questi sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore previsto dall'[art. 48 bis](#).

Titolo IV - TARIFFE E CONSUMI

Art. 48 Determinazione delle tariffe e loro articolazione

1. Le tariffe e le loro articolazioni sono quelle determinate dall'Autorità di Ambito ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ed indicate negli atti relativi all'affidamento del servizio idrico integrato ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nonché quelle di cui al successivo [art. 48 bis](#).
2. Non sono applicabili tariffe diverse da quelle determinate ai sensi del comma precedente.
3. La tariffa del servizio è composta da una quota fissa per la gestione tecnico amministrativa del punto fornitura, fatturata all'utente pro-die e da una quota variabile commisurata al consumo rilevato.
4. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere differenziata in base all'uso domestico, assimilato al domestico e industriale; essa è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti diverse, il relativo volume fatturato sarà commisurato alle quantità prelevate da fonti diverse da pubblico acquedotto.
5. Per l'uso industriale la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è determinata secondo il Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#) in funzione della quantità e qualità del refluo scaricato.
6. Nella predisposizione dell'articolazione tariffaria per le utenze domestiche residenti si terrà in considerazione la numerosità dell'utenza, quantificando gli scaglioni tariffari coerentemente con il numero delle persone indicate nello stato di famiglia.
7. Le utenze che dimostrano di installare apparecchi e sistemi per il riutilizzo delle proprie acque di scarico, hanno diritto ad agevolazioni tariffarie. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, l'AATO emana apposita direttiva ai fini della regolamentazione di detta agevolazione.

Art. 48 bis Tariffario delle prestazioni accessorie al servizio

1. Le prestazioni accessorie alla mera fornitura idrica effettuate dal gestore per permettere l'erogazione del servizio, nei vari casi contemplati dal presente Regolamento, sono tariffate all'utente secondo il "Tariffario delle prestazioni accessorie al servizio".
2. Tale Tariffario viene aggiornato annualmente con apposito atto dell'organo esecutivo dell'AATO, su proposta motivata dei gestori, per tenere conto delle variazioni eventualmente intervenute nel costo dei fattori produttivi.
3. Ad eccezione di quanto riportato all'[art. 80](#) ed al comma precedente, le modifiche al Tariffario che comportino ricadute economiche sfavorevoli per l'utenza devono essere approvate dall'Assemblea consortile dell'AATO previa consultazione non vincolante con la Consulta dei Consumatori.

Art. 49 Criteri di fatturazione dei consumi

1. Agli effetti della determinazione dei consumi, è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

2. Il gestore deve garantire almeno una fatturazione trimestrale (art. 6, punto 1 della Carta dei Servizi).

3. La rilevazione dei consumi presso l'utente avviene con personale del gestore o mediante personale incaricato con lettura almeno semestrale del contatore. Qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all'utente, quest'ultimo sarà invitato a provvedere alla comunicazione dei consumi nelle modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Nel caso in cui l'utente non ottemperi a tale richiesta per due volte consecutive, sarà soggetto al pagamento della penale prevista dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#) che sarà addebitata nella prima fattura utile ed alla possibile sospensione ed interruzione del servizio, così come previsto dagli artt. [78](#) e [79](#) del presente Regolamento.

4. L'intervallo temporale tra le letture di cui al comma precedente deve essere non inferiore a quattro mesi (art. 6, punto 1 della Carta dei Servizi). In deroga a ciò, l'intervallo temporale intercorrente fra due letture successive può essere inferiore ai quattro mesi nei seguenti casi:

- utenti non domestici con consumi superiori ai 1200 mc/anno;
- letture effettuate dal personale del gestore in occasione di interventi sul contatore finalizzati a sostituzione, manutenzione, verifica del funzionamento dello stesso;
- autoletture fornite dagli utenti ai sensi del comma 7.

5. In caso di impossibilità ad accedere al contatore per assenza dell'intestatario, sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo d'acconto, determinata ai sensi dell'[art. 53 ter](#).

6. Tra una lettura effettiva e l'altra il gestore emette "fatture d'acconto". Queste saranno determinate sulla base dei consumi storici dell'utente. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

7. Il gestore comunica il periodo all'interno del quale l'utente può effettuare e comunicare l'autolettura che verrà utilizzata ai fini della fatturazione in sostituzione della prevista fatturazione d'acconto.

8. Il gestore si impegna a rendere operativo un servizio che consenta all'utente di comunicare le autoletture di cui ai commi 5 e 7 anche telefonicamente. Può in aggiunta predisporre modalità di ricezione tramite internet, oppure altri canali ritenuti più idonei per usi consolidati nel territorio.

9. Con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Il conguaglio sarà effettuato con il criterio pro-die.

10. In caso di qualsiasi variazione alle condizioni contrattuali originarie, o in caso di sostituzione del contatore, il gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione. Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die.

11. L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del gestore o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Nel caso in cui ciò non avvenga, il gestore provvederà ai sensi del comma 3 del presente articolo.

12. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso (compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal gestore) che abbia determinato una minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell'utente, il gestore provvederà ad addebitare gli stessi in base a quelli rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esista uno storico dei consumi, in base ai consumi medi registrati per la

tipologia contrattuale d'appartenenza. In tali casi è prevista la sospensione della somministrazione ed il pagamento della penale ai sensi dell'[art. 78](#).

13. In caso di guasto del contatore accertato dal gestore, sarà fatturato il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale di appartenenza.

14. In caso di rilevazione da parte del gestore di fatture di importo anomalo, questi sospende l'invio della fattura all'utente ed effettua i necessari controlli circa la congruità dei quantitativi fatturati, anche in relazione a quanto previsto dall'[art. 53 bis](#). Per importo anomalo si deve intendere un importo almeno doppio rispetto a quello fatturato in un analogo periodo precedente. Il gestore comunica all'AATO l'esito dei controlli svolti ed i provvedimenti che verranno intrapresi preventivamente all'invio delle fatture sospese.

Art. 50 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate

1. Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di utenze raggruppate ricade nella tipologia di uso condominiale di cui all'[art. 9](#), comma 3, lettera g e sarà fatturato secondo il profilo tariffario condominiale.

2. Ai sensi del DPCM 04/03/1996, nei casi in cui la consegna dell'acqua e la relativa misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa (contatori divisionali).

3. Per tali utenze, in presenza di contatori divisionali, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:

- la lettura dei contatori divisionali dovrà essere effettuata in concomitanza con la lettura del contatore condominiale, in accordo con le tempistiche di cui all'[art. 49](#);
- i consumi divisionali in tal modo rilevati verranno fatturati applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore in base all'utilizzo;
- l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale (che rimarrà o sarà installato a cura del gestore) e la somma dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata o accreditata all'utenza raggruppata alla tariffa condominiale.

4. Al fine dell'applicazione della modalità di fatturazione di cui al comma precedente, la lettura dei contatori divisionali sarà effettuata e comunicata al gestore dal condominio, o in alternativa, su richiesta dello stesso, direttamente dal gestore.

5. È obbligo del gestore offrire un servizio di lettura dei contatori divisionali e ripartizioni dei consumi fra le singole unità immobiliari, previa stipula di apposito contratto di servizio.

6. Nel caso in cui i singoli contatori per ciascuna unità abitativa non possano essere installati per ragioni tecniche accertate dal gestore quest'ultimo effettua la ripartizione fra le diverse utenze in base a valutazioni comunicate periodicamente dal condominio.

7. In tutti gli altri casi o in assenza della comunicazione prevista dal comma precedente la fatturazione avverrà applicando la tariffa condominiale all'intero quantitativo rilevato presso il contatore generale in accordo con le tempistiche di cui all'[art. 49](#).

Art. 51 Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione

1. Tutti gli utenti titolari di scarichi di acque reflue che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura sono tenuti al pagamento del corrispettivo per il servizio fognatura e depurazione.

2. La tariffazione è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti diverse, il relativo volume fatturato sarà commisurato al quantitativo dichiarato con un'autocertificazione, di cui ai successivi commi 3 e 4, resa annualmente, salvo possibilità di verifica da parte del gestore.

3. I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, con approvvigionamento di cui al comma 1, al fine della determinazione della tariffa ai sensi dell'[art. 48](#), comma 4, comunicano al gestore i quantitativi dell'acqua prelevata, determinati con la lettura di appositi strumenti di misura, mediante un'autodenuncia annuale, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno per i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente e facendo uso di appositi moduli forniti dal gestore. Solo nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, in assenza dell'apposito misuratore, il gestore può determinare il prelievo presunto in base ai consumi medi per la stessa tipologia d'utenza.

4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali, con approvvigionamento di cui al comma 1, sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, per i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente, facendo uso degli appositi moduli forniti dal gestore, gli elementi necessari per la determinazione della tariffa del servizio di fognatura e depurazione, ai sensi dell'[art. 48](#), comma 5, e cioè:

- i quantitativi scaricati attraverso ciascun scarico terminale desunti dalla lettura degli appositi apparecchi di misura allo scarico, se presenti;
- gli eventuali quantitativi prelevati attraverso forme di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, desunti dalla lettura di appositi strumenti di misura. Tali volumi devono essere comunque misurati e comunicati, anche nel caso di determinazione della tariffa sulla base di misurazioni dei quantitativi dei reflui scaricati.

In caso di ritardata od omessa denuncia di cui sopra, all'utente sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

5. In caso di presunta differenza fra i volumi da fonti diverse dal pubblico acquedotto rispetto a quelli immessi in fognatura, il gestore, su richiesta dell'utente, procederà all'installazione di idoneo misuratore di portata al fine di misurare il volume delle acque reflue effettivamente scaricate in pubblica fognatura che sarà pertanto oggetto di fatturazione. L'installazione, la gestione e la manutenzione di tale apparecchiatura saranno effettuate a cura del gestore ed a spese dell'utente. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal gestore dopo verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio. Il gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.

6. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta al gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.

7. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dal gestore sugli strumenti di misura di cui ai commi 3 e 4, le letture comunicate tramite autodenuncia annuale non risultino veritiere, all'utente verrà fatturato il consumo effettivo desunto da corretta lettura dello strumento e sarà inoltre addebitata la penale prevista nel Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#) per il rilievo del consumo idrico.

8. Il corrispettivo per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate è formato da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione, ed è rapportato al consumo d'acqua. Non è prevista alcuna quota fissa, né sono previsti scaglioni tariffari.

9. La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura anche nel caso in cui la fognatura pubblica sia sprovvista di impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

10. Per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate in pubblica fognatura, nel caso in cui siano stati installati impianti di depurazione propri in base alle prescrizioni del gestore, ([art. 39](#), comma 7), la tariffa di depurazione viene ridotta del 50%. La dismissione di tali impianti è a carico dell'utente.

11. Gli utenti del servizio idrico integrato, che non sono allacciati alla pubblica fognatura, ma scaricano le acque reflue attraverso sistemi propri di collettamento e depurazione, qualora non appartengano alla casistica di cui all'[art. 38](#), comma 1 del presente Regolamento, possono ottenere l'esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura e di depurazione, presentando al gestore apposita richiesta di cui all'Allegato M.

12. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

Art. 52 Modalità di pagamento

1. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi e indicate in fattura.

2. In presenza di fatturazioni inferiori a quattro l'anno il gestore garantisce all'utente la possibilità di effettuare almeno quattro pagamenti l'anno tramite opportune rateizzazioni.

2. Per le utenze domestiche, nel caso di importi superiori a € 50,00 nella singola fattura, il gestore, su richiesta dell'utente, concede la rateizzazione del pagamento della fattura in due rate successive.

3. Il gestore, fatto salvo quanto previsto al successivo [art. 53](#), decorsi i termini indicati in fattura, previa diffida, potrà procedere con il recupero del credito in via stragiudiziale e/o giudiziale, anche a mezzo di ditte a ciò incaricate, addebitando all'utente le spese relative.

Art. 53 Morosità dell'utente

1. Il gestore si obbliga a dare comunicazione degli insoluti all'utente con avviso inserito nella bolletta o con apposita comunicazione. L'utente moroso per qualsiasi titolo verso il gestore sarà obbligato al pagamento del debito gravato di una indennità di mora commisurata per ogni giorno di ritardo ad 1/365 del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente al momento del pagamento, senza maggiorazioni.

2. In caso di mancato pagamento di una fattura, indipendentemente dall'applicazione della mora di cui sopra, il gestore può attivare la procedura relativa alla sospensione della fornitura di cui all'[art. 78](#) del presente Regolamento.

3. La sospensione è preannunciata all'utente nei modi previsti dall'[art. 78](#), comma 2 del presente Regolamento. La sospensione non viene eseguita qualora l'utente dimostri, al

gestore, nei termini e nelle modalità indicate nell'avviso di sospensione, di aver già pagato tutto il dovuto.

4. Le spese sostenute dal gestore per la chiusura e la riapertura del flusso idrico, così come determinate all'[art. 78](#) del presente Regolamento, verranno addebitate sulla prima bolletta utile o tramite emissione di apposito documento.

Art. 53 bis Perdite occulte dell'impianto idrico interno

1. E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, il gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del gestore chiudere il contatore e, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti Autorità.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, il gestore istituisce un fondo di garanzia da addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati in seguito a perdite occulte, il cui Regolamento è riportato nell'Allegato N.

3. Nella bolletta immediatamente successiva all'istituzione del fondo di cui al comma precedente, il gestore informa l'utente riguardo il fondo medesimo, illustra le modalità di adesione o recesso, i requisiti necessari per poterne usufruire, nonché indica riferimenti precisi a cui l'utente può rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

4. Gli utenti che non intendono aderire al fondo di cui sopra, nei casi di perdite di acqua dovute ad irregolare funzionamento degli impianti posti dopo l'apparecchio di misura, anche se non riconducibili a negligenza, colpa o dolo dell'utente, sono tenuti al pagamento dell'acqua rilevata dal contatore fiscale alle tariffe in vigore senza alcun tipo di agevolazione. Tuttavia, qualora l'importo della bolletta fosse superiore al doppio della massima emessa nell'anno precedente, l'utente, che deve essere informato circa tale possibilità, può richiedere la rateizzazione in almeno 3 bollette successive.

Art. 53 ter Indicazione errata del contatore o mancata lettura

1. Nel caso di constatata inesatta indicazione dell'apparecchio di misura e di conseguenti errori nell'accertamento del consumo, il consumo del periodo interessato sarà commisurato a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente. Ove non si disponga di tale dato o sia dimostrato dall'utente con valida documentazione, un possibile consumo inferiore, verrà attribuito il consumo relativo al primo scaglione della tipologia tariffaria applicata all'utente o, se si dispone di un consumo parziale, un consumo proporzionale allo stesso.

2. Nel caso di mancato rilievo della lettura, ove l'utente non effettui l'autolettura, verrà attribuito un consumo presunto determinato nei modi di cui al comma precedente che sarà congruato al primo rilievo utile.

Titolo V - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 54 Classificazione degli scarichi

1. Ai fini del presente Regolamento gli scarichi provenienti da insediamenti privati e pubblici che recapitano o possono recapitare in pubblica fognatura sono classificati in base alla tipologia di acqua reflua scaricata e si suddividono in:

- a) **Scarichi di acque reflue domestiche**, come definite all'art. 74, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 152/2006, nonché derivanti da:
 - uffici pubblici e privati;
 - scuole di ogni ordine e grado, edifici utilizzati per attività culturali, accademie, mostre e musei;
 - luoghi di intrattenimento ricreativo e sportivo, come teatri, cinematografi, palestre, stadi e simili;
 - attività commerciali, artigianali ed industriali, per quanto riguarda solo ed esclusivamente le acque provenienti dai servizi igienici, mantenute separate dalle acque di processo e/o raffreddamento.
- b) **Scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**, come definite dall'art. 101, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche. In attesa dell'entrata in vigore della più esaustiva normativa regionale prevista dallo stesso art. 101 del D. Lgs. 152/2006, comma 7, lettere e) ed f), ai fini del presente Regolamento si considerano assimilate alle domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, derivanti dalle seguenti attività:
 - case di cura, ospedali, stabilimenti idrotermali ed idropinici;
 - piscine, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
 - bar, ristoranti, stabilimenti balneari, mense e simili;
 - strutture della piccola e media distribuzione per il commercio di generi alimentari;
 - saloni di barbiere, parrucchiere, estetista, istituti di bellezza e simili;
 - attività di lavanderia con portata massima dello scarico non superiore a 7,5 metri cubi al giorno, a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi;
 - officine e carrozzerie con superficie coperta lorda inferiore a 150 metri quadrati a condizione che le acque reflue non contengano sostanze pericolose;
 - cantieri edili.
- c) **Scarichi di acque reflue industriali**, come definite all'art. 74, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 152/2006.
- d) **Scarichi di acque meteoriche di dilavamento**, relativi alle acque di pioggia direttamente incidenti sulle superfici urbanizzate (cortili, tetti, terrazze, piazzali, strade, ecc.) o provenienti da aree circostanti e che interessano le medesime superfici per scorrimento superficiale.

Art. 55 Ammissibilità degli scarichi

1. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, nuovi ed esistenti, sono sempre ammessi nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento ed in particolare delle prescrizioni tecniche ed idrauliche per gli allacciamenti definite nel Titolo III - "Prescrizioni per allacciamento utenze".
2. Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi purché autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 56 Smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione

1. In accordo con quanto stabilito dall'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, al gestore spetta la verifica tecnica degli impianti e della rete, necessaria all'eventuale installazione, presso le utenze finali, degli apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, in grado di ridurre i predetti rifiuti in particelle sottili tali da non pregiudicare il buon funzionamento degli impianti.
2. Il gestore è tenuto a pronunciarsi sulla compatibilità delle reti all'installazione, nel proprio territorio di competenza, dei predetti apparecchi, e a predisporre una planimetria delle zone ritenute non idonee.
3. Gli utenti che vogliano installare apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari di sottolavello, devono preventivamente darne comunicazione al gestore, inoltrando allo stesso apposita istanza, alla quale il gestore è tenuto a dare riscontro entro i successivi 60 giorni, inviando eventuali specifiche e prescrizioni tecniche agli utenti in relazione anche al possibile superamento della soglia di compatibilità stimata.
4. Il gestore istituisce presso la propria sede un registro delle apparecchiature e delle relative localizzazioni, al fine di verificare l'espansione dell'adozione di tali apparecchi e il rispetto della compatibilità di cui ai commi precedenti.

Art. 57 Disposizioni speciali per acque reflue industriali

1. I valori limite di immissione delle acque reflue industriali nella fognatura pubblica non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Il gestore, fermo restando il divieto di deroga per i parametri di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, ha la facoltà di stabilire limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superino quelli indicati nella Tabella 3 dello stesso Allegato, stipulando apposite convenzioni con gli stabilimenti che ne facciano richiesta.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 potranno prevedere una quota aggiuntiva alla tariffa di depurazione, per la copertura delle spese di trattamento relative ai parametri per i quali è concessa la deroga, per la quota di concentrazione che supera il limite tabellare, da definirsi con tariffe calcolate secondo i coefficienti stabiliti nel Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

Art. 58 Scarichi vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti è vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al

processo depurativo dell'impianto di trattamento, che siano potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai relativi servizi, pericolose per la salute pubblica e nocive per la fauna ittica dei corpi idrici superficiali ricettori.

2. In particolare è vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo:

- a) benzina, benzene e in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività nel sistema fognario;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, vapori e gas di qualunque altra natura, ecc.;
- c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo dell'impianto terminale;
- f) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto;
- g) reflui aventi temperature superiori a 35° o tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
- h) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- i) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, calcestruzzo, cemento, ceneri, sabbia, carcasse di animali, stracci, pezze, filati, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici od industriali e comunque sostanze solide o viscosse tali da causare ostruzioni nei collettori fognari;
- j) spurghi di fognature private;
- k) fanghi, residui solidi o semi-solidi provenienti da processi di sedimentazione depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi ed altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- l) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al DPR 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni;
- m) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.

Art. 59 Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

2. Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti tali sostanze il gestore può prescrivere, a carico del titolare degli scarichi, l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del gestore per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di mancata installazione di tali sistemi, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

3. Per l'accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il gestore può prescrivere inoltre:

- la realizzazione di vasche d'accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso d'avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative;
- la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione e in relazione a presumibili portate;
- l'installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, anche con registratore sigillato, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi.

4. Resta salva la facoltà da parte del gestore di indicare di volta in volta idonee prescrizioni aggiuntive.

Art. 60 Scarichi contenenti sostanze non previste

1. Qualora risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga accertato d'ufficio, che sono immessi in pubblica fognatura acque di scarico contenenti sostanze per le quali il presente Regolamento non prevede limiti di accettabilità e/o sostanze che possono comportare pregiudizi ai processi degli impianti pubblici di depurazione, il gestore stabilisce, caso per caso, i relativi limiti d'accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verifiche da effettuare secondo tempi e modi da indicarsi nell'autorizzazione allo scarico.

Art. 61 Sversamenti accidentali

1. I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a darne immediata comunicazione al gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno d'insediamenti privati.

2. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

3. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del gestore e dell'Autorità competente per territorio.

4. In caso di possibili riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione al Dipartimento provinciale dell'ARPAM competente per territorio.
5. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si darà debita comunicazione direttamente all'U.O. d'Igiene e Sanità Pubblica della Z. T. ASUR competente per territorio.
6. Tutte le spese sopportate dal gestore, dall'ARPAM, dall'ASUR, dai Comuni, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento.

Titolo VI - REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 62 *Parere sullo schema fognario per l'allaccio alla pubblica fognatura*

1. All'atto della presentazione all'Amministrazione comunale del progetto di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di qualunque tipologia d'insediamento, ai fini dell'ottenimento del permesso di costruire, D.I.A. e/o altra autorizzazione, il progetto stesso deve contenere lo schema fognario interno alla proprietà con i relativi allacci in pubblica fognatura.
2. Il richiedente deve presentare al gestore la richiesta di "Parere preventivo sullo schema fognario" predisposta su apposito modulo del gestore, completo di tutti gli elaborati prescritti.
3. Il gestore esprimerà su tale schema progettuale il proprio preventivo parere ai fini del rilascio del permesso di costruire o altra autorizzazione, verificando in tal modo preventivamente il rispetto delle normative in vigore e delle prescrizioni del presente Regolamento.
4. Sulla base degli elaborati tecnici e grafici presentati, il gestore prescrive, nel Parere preventivo sullo schema fognario, quanto altro necessario per una corretta esecuzione delle opere fognarie, ubicazione dei pozzetti d'ispezione, ubicazione degli allacci, realizzazione di impianti di pretrattamento o di depurazione e di sollevamento.
5. Il rilascio del Parere preventivo sullo schema fognario autorizza l'esecuzione dell'allaccio nel rispetto dell'[art. 39](#), comma 9 del presente Regolamento. Nel solo caso di acque reflue domestiche, il rispetto di quanto prescritto in tale parere, è condizione sufficiente per l'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali il rispetto di quanto prescritto nel parere risponde alla necessità di evitare, in fase di autorizzazione allo scarico, ulteriori opere edili impiantistiche o elettromeccaniche per un corretto rispetto delle normative in vigore e del presente Regolamento.
6. Per quanto riguarda la conformità tecnica al progetto presentato delle opere realizzate, il richiedente resterà comunque unico responsabile e dovrà rimuovere a sua cura e spese quanto non eseguito correttamente o in difetto alle prescrizioni ricevute.

Art. 63 *Parere sulla rete fognaria e/o impianti di trattamento nelle urbanizzazioni*

1. Chiunque intenda lottizzare un'area e deve realizzare opere d'urbanizzazione, ai fini dell'ottenimento del permesso di costruire, dovrà presentare al gestore il progetto delle opere d'urbanizzazione dei servizi gestiti secondo il protocollo in vigore presso il gestore stesso.
2. Il gestore esprime su tale progetto di lottizzazione il proprio assenso, accertando in tal modo la rispondenza alle normative in vigore e alle prescrizioni del presente Regolamento, fornendo inoltre tutte quelle prescrizioni necessarie per una corretta esecuzione delle opere fognarie, ubicazione dei pozzetti d'ispezione, ubicazione degli allacci, realizzazione di impianti di pretrattamento o di depurazione, impianti di sollevamento e quanto altro necessario allo scopo preventivo di evitare in fase di autorizzazione allo scarico, ulteriori opere edili impiantistiche o elettromeccaniche per un corretto rispetto delle normative.
3. Nei progetti di nuove costruzioni e nelle nuove urbanizzazioni, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie accertate dal gestore, va adottato il sistema separato

delle reti fognarie ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 152/2006 e dell'Allegato 1/8, punto 8.3.2 del DPCM 4 marzo 1996.

4. Per le aree di nuova edificazione che determinano un aumento delle portate incompatibile con il sistema fognario di valle dovranno essere adottati, ove possibile, provvedimenti per ricondurre le portate scaricate entro i limiti delle caratteristiche idrauliche delle condotte fognarie, ovvero si procederà al ridimensionamento delle condotte a valle con spese a carico del lottizzante.

5. Il parere espresso dal gestore sul progetto di lottizzazione, per le opere di competenza, ai fini del rilascio del permesso di costruire non riguarda l'idoneità tecnica del progetto presentato e delle opere realizzate, per la quale resteranno comunque responsabili il richiedente, il tecnico progettista e l'impresa esecutrice.

Art. 64 *Autorizzazione allo scarico*

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, in base al comma 4 dell'art. 124 D. Lgs. 152/2006, sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto nel presente Regolamento; in particolare il rispetto delle prescrizioni presenti nel Parere preventivo sullo schema fognario è condizione sufficiente per l'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura.

2. I titolari di attività da cui originano scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ([art. 54](#), comma 1, lett. b del presente Regolamento), prima dell'attivazione degli scarichi in pubblica fognatura, devono presentare "Istanza di assimilazione" al gestore, con il versamento del contributo previsto dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#) per lo svolgimento della relativa istruttoria. Solo a seguito di accettazione dell'istanza da parte del gestore, nel rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni dallo stesso fornite, è possibile attivare lo scarico.

3. In caso di modifica della tipologia di attività da cui originano scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, anche senza variazione della titolarità dello scarico, tale scarico deve essere sospeso, e deve essere presentata una nuova istanza di assimilazione. Solo a seguito di accettazione da parte del gestore, nel rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni dallo stesso fornite, è possibile riattivare lo scarico.

4. La "Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali" è predisposta su apposito modulo del gestore e completo degli elaborati ivi prescritti.

5. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico e quindi è associata all'attività svolta nello stabilimento.

6. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.

7. Nei casi di cui al comma 6, alla domanda di autorizzazione allo scarico deve essere allegata copia autenticata dell'atto di costituzione del consorzio.

8. Le spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a carico del richiedente secondo quanto stabilito dall'art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006, come determinate nel Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

9. Il gestore, richiamati i criteri di ammissibilità di cui al presente Regolamento, si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli

per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

10. Il rilascio o diniego dell'autorizzazione allo scarico avviene entro i termini stabiliti dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 152/2006, ovvero entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; in caso di inadempienza del gestore entro i termini sopra indicati, l'autorizzazione si ritiene temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

11. All'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, il gestore prescrive le necessarie disposizioni al fine di non compromettere il funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione in cui sono recapitati gli scarichi, ottenuto il parere di un eventuale diverso gestore dell'impianto di depurazione finale.

12. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, fatto salvo il risarcimento dei danni che il gestore e/o terzi abbiano subito.

Art. 65 Adeguamento scarichi esistenti

1. Il gestore dispone, per scarichi non conformi, l'adeguamento alle norme del presente Regolamento, fissando contestualmente tempi e modi per l'esecuzione delle relative opere.

2. In caso d'inerzia dei soggetti obbligati, il gestore potrà disporre, previa diffida, l'interruzione dello scarico e/o l'esecuzione diretta delle necessarie opere a propria cura e a spese del titolare dello scarico inidoneo.

Art. 66 Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico

Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico i titolari di attività dalle quali originano scarichi di acque reflue industriali:

- a) all'atto della presentazione della domanda d'agibilità;
- b) in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, all'atto della presentazione della relativa istanza di agibilità, quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative e qualitative dell'acqua prelevata e dello scarico;
- c) in caso di modifica della rete fognaria interna o delle caratteristiche dell'allacciamento fognario esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua scaricata;
- d) nel caso di insediamento in nuovi edifici o edifici esistenti, antecedentemente all'avvio delle attività che daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura;
- e) nel caso di modifiche alle attività medesime od alle relative modalità di conduzione o gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque reflue scaricate;
- f) quando si realizzino le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie d'iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi precedentemente non allacciati, alla pubblica fognatura.

Art. 67 Soggetti obbligati a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

1. Sono soggetti al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico tutti i titolari degli scarichi di acque reflue industriali.
2. Il rinnovo deve essere richiesto secondo le tempistiche stabilite dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 152/2006.
3. La richiesta di rinnovo all'autorizzazione allo scarico deve essere presentata sullo stesso modulo previsto per la domanda di autorizzazione allo scarico, salvo successiva e diversa disposizione, con il pagamento del corrispettivo per lo svolgimento delle pratiche d'istruttoria previsto dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

Art. 68 Voltura autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico è associata all'attività svolta nell'insediamento da cui originano scarichi di acque reflue industriali, pertanto qualora nell'insediamento non vi sia nessuna variazione qualitativa o quantitativa dello scarico ovvero modifica di allaccio fognario, ma solo cambio della titolarità dello scarico, quest'ultimo dovrà richiedere la voltura dell'autorizzazione allo scarico in relazione alla voltura del contratto di fornitura dell'acquedotto, quindi non deve essere oggetto di nuova autorizzazione allo scarico.
2. La richiesta di voltura dell'autorizzazione allo scarico deve essere presentata su apposito modulo del gestore, completo degli elaborati ivi prescritti, con il pagamento del corrispettivo per lo svolgimento delle pratiche d'istruttoria previsto dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).
3. Ottenuta la voltura dell'autorizzazione allo scarico il nuovo titolare sarà unico responsabile sia dal punto di vista civile che penale dello scarico e della rete fognaria privata.

Art. 69 Sopralluogo tecnico

1. Il sopralluogo tecnico è finalizzato unicamente per verificare l'osservanza delle norme del presente Regolamento ed il rispetto delle prescrizioni fornite dal gestore al fine dell'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura e del rilascio dell'eventuale autorizzazione allo scarico.
2. Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare dell'attività che genera lo scarico e/o un suo tecnico incaricato insieme al personale del gestore per tutte le verifiche che si rendessero necessarie.
4. Eventuali danni a persone e cose causati dall'impianto di scarico non possono chiamare in causa il gestore della pubblica fognatura per il solo fatto che egli ha eseguito gli accertamenti ed ha autorizzato lo scarico.
5. Sussiste la responsabilità esclusiva del titolare dell'attività che genera lo scarico.
6. In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il richiedente è tenuto a adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni impartite.
7. Le spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi ed eventuali controlli analitici necessari per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione, sono a carico del richiedente, come sancito dall'[art. 64](#), comma 8, del presente Regolamento.

Titolo VII - TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Art. 70 Impianti di pretrattamento

1. Gli impianti di pretrattamento adottati ed eventualmente prescritti dal gestore agli utenti titolari di scarichi di acque reflue, di qualsiasi tipologia, hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:

- a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;
- c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;
- d) garantire che gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e degli impianti di trattamento siano conformi alle disposizioni vigenti, alle acque del corpo ricettore e senza conseguenze negative sull'ambiente;
- e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale negli impianti di compostaggio, oppure mediante spandimento nei terreni.

2. A titolo esemplificativo sono considerati pretrattamenti i sistemi di: omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, desabbiatura, disoleazione e/o degrassatura, fossa settica, fossa Imhoff, vasca di prima pioggia ed altro impianto simile.

3. Il pretrattamento può essere sostituito da un trattamento primario qualora in tali impianti il trattamento delle acque di scarico prima dell'immissione in pubblica fognatura consista in un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero attraverso altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%.

4. L'utente titolare deve mantenere costantemente attivo ed efficiente il proprio impianto di pretrattamento.

5. Sono a carico del titolare dell'impianto le spese per la gestione, la manutenzione ed il conferimento degli eventuali fanghi presso l'impianto di depurazione, nonché l'eventuale dismissione dell'impianto di pretrattamento o trattamento effettuata a causa di modificazioni dell'impianto di depurazione a valle della pubblica fognatura.

Art. 71 Impianti di trattamento

1. La gestione degli impianti pubblici di depurazione compete al gestore del servizio idrico integrato ed è basata sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dalla Provincia e nel rispetto degli obiettivi del corpo idrico ricettore ai sensi del D. Lgs 152/2006.

2. Eventuali interruzioni di funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo, eventuali interruzioni dovute ad eventi accidentali o ad anomalie di funzionamento dovranno essere immediatamente comunicate dal gestore al Sindaco del Comune di competenza e all'ARPAM, l'Autorità di controllo ai sensi dell'[art. 73](#) del presente Regolamento.

3. Per quanto concerne l'attività di smaltimento di rifiuti liquidi presso i depuratori, si richiamano i commi 2 e 3 dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006, intendendo che l'Autorità competente ivi menzionata è la Provincia territorialmente competente.
4. I "bottini" provenienti dalle fosse settiche tradizionali delle civili abitazioni o esclusivamente da servizi igienici, ai sensi del comma precedente, possono essere ammessi al depuratore compatibilmente con le autorizzazioni in essere e la capacità depurativa dell'impianto.
5. Il trasporto dei rifiuti liquidi speciali, di cui al comma precedente, deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto. Tali veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta e della denominazione dell'ente che effettua il trasporto nonché l'indicazione del tipo di carico.
6. Lo scarico di liquami e di acque reflue deve essere effettuato esclusivamente nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti salvo diverso permesso rilasciato dal personale responsabile, nell'area degli impianti. Tali operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore dell'impianto di trattamento e del personale operativo ivi presente.
7. Nel caso in cui il trasportatore non sia autorizzato, ovvero il tipo di liquame trasportato non sia conforme alle disposizioni autorizzative che definiscono limiti qualitativi e quantitativi di tali rifiuti, ovvero il modulo di accompagnamento non sia completo dei dati prescritti, il conferimento non viene accettato.
8. Se lo scarico non conforme provoca danni materiali all'impianto di depurazione, oppure se provoca irregolarità al processo depurativo e conseguente danno economico alla gestione dell'impianto, il responsabile viene chiamato ad effettuare il risarcimento, senza pregiudizio per azioni di legge.
9. Ove si accertino responsabilità a carico del trasportatore per disattenzione delle istruzioni impartite dal committente circa la natura e la destinazione del liquame non conforme o per dichiarazioni non veritiere circa la provenienza e la natura del liquame conferito al depuratore, si adotta il provvedimento della revoca dell'autorizzazione al conferimento di liquami.
10. Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006, in base al medesimo articolo di legge, è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

Titolo VIII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 72 *Accertamenti e controlli*

1. Il controllo dell'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile fino al contatore e degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene al rispetto dei limiti di accettabilità ed alla funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento, è di competenza dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche e del gestore.
2. Nel provvedimento di autorizzazione allo scarico dovrà essere previsto che al personale dell'ARPAM e del soggetto gestore sia consentito l'accesso all'interno degli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura pubblica, al fine di svolgervi le verifiche sulle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
3. I tecnici addetti ai controlli, opportunamente identificati, assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale; sono pertanto abilitati a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o abitativo, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia.
4. I controlli riguardano la rilevazione del consumo d'acqua prelevata dall'acquedotto e da fonti diverse dal pubblico acquedotto, nonché eventuali prelievi allo scarico secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Tale prelievo effettuato allo scarico dovrà risultare significativo e suddiviso in tre aliquote sigillate, una consegnata all'utente, una lasciata a disposizione per eventuali controversie e l'altra avviata al laboratorio. Gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dello scarico mediante lettera raccomandata.
6. Il personale preposto ai controlli ha l'obbligo, in caso di inosservanza del presente Regolamento, di redigere un rapporto e di comunicarlo all'Autorità competente che provvederà ad applicare le sanzioni amministrative.
7. L'autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica dovrà essere revocata in caso di mancato adeguamento o violazione dei limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 73 *Controlli sugli scarichi*

1. Per gli scarichi in pubblica fognatura, in base all'art. 129 del D. Lgs 152/2006, il gestore organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste dalla Convenzione di gestione.
2. Il gestore assume l'onere della vigilanza sulla conformità degli scarichi alle prescrizioni tecniche impartite dalla legge o dal presente Regolamento, affinché non sia compromesso il regolare funzionamento del sistema di fognatura, ai sensi del precedente articolo.
3. I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale del gestore tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi d'acqua prelevata da fonti diverse dal

pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

4. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti ad esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal gestore. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui alla Legge 196/2003 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

5. Il gestore ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.

Art. 74 Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

1. Nell'ambito dell'organizzazione del personale del gestore, agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 128 e 129 del D. Lgs. 152/2006 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale (cpp).

2. Il tesserino di riconoscimento è rilasciato per la durata massima di 5 anni con il visto della competente Procura della Repubblica e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi, fermo restando che la qualifica di Ufficiale o di Agente di Polizia Giudiziaria permane fintantoché sono esercitate le attività ispettive di cui ai citati artt. 128 e 129 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 75 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative per le casistiche previste ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. n. 152/2006.

Art. 76 Sanzioni penali

1. Nell'eventualità che il gestore accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, violazioni delle disposizioni di cui all'art. 137 del D. Lgs. 152/2006, provvede ad informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria.

Art. 77 Rifusione di danni alle infrastrutture

1. Qualsiasi danno alle infrastrutture del servizio idrico integrato causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente, sarà riparato a cura del gestore. Le spese relative saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto al gestore.

Art. 78 *Sospensione della somministrazione e penalità*

1. Il gestore procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura dell'apparecchio di misura con apposizione di disco cieco e sigilli oppure, se ciò non è possibile, alla chiusura della presa stradale o della derivazione nei seguenti casi:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (artt. [17](#) e [18](#)) o per variazione del numero degli appartamenti serviti in caso di utenza multipla;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto ([art. 20](#));
- c) prelievi abusivi ([art. 10](#));
- d) cessione dell'acqua a terzi ([art. 11](#));
- e) alterazione del codice identificativo, manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, ai sensi del presente Regolamento;
- f) qualora il gestore non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità indicate nel presente Regolamento (artt. [27](#), [32](#) e [33](#));
- g) qualora non risulti pagata n. 1 (una) fattura;
- h) mancata lettura per 2 volte consecutive per cause imputabili all'utente ([art. 49](#));
- i) fallimento dell'utente ([art. 19](#)).

2. Il gestore ha l'obbligo di dare comunicazione all'utente dell'intenzione di sospendere il servizio attraverso un preavviso scritto non inferiore a 20 giorni di calendario. Nell'avviso di sospensione, il gestore indica termini e modalità con i quali l'utente può regolarizzare la sua posizione. La sospensione non viene eseguita qualora l'utente dimostri, nei tempi e nelle modalità indicate, di avere eliminato la causa che ha dato luogo all'avviso di sospensione.

3. Dell'avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatto apposito verbale da consegnare all'utente all'atto della chiusura. Il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione e l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio a cui rivolgersi. Ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile al gestore, lo stesso metterà a disposizione presso i propri uffici copia del verbale che dovrà essere consegnato all'utente qualora ne faccia richiesta.

4. Il gestore addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione e gli eventuali interessi di mora. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed h) del presente articolo sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#). L'importo delle spese di sospensione e di riattivazione previste dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#) è indicato nell'avviso di messa in mora inviato all'utente.

5. La riapertura del flusso sarà effettuata entro e non oltre 1 (uno) giorno lavorativo dalla esibizione del titolo comprovante l'eliminazione della causa che ha dato luogo alla sospensione.

6. In presenza di una utenza raggruppata, ove vari il numero degli appartamenti serviti, l'utente è tenuto a dare immediata notizia della variazione al gestore per non incorrere nelle penali di cui sopra.

7. Nell'ambito del servizio di fognatura e depurazione, il gestore addebiterà una penale desunta dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#) nei seguenti casi:

- a. mancata comunicazione di modifiche degli allacci fognari, per scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza ([art. 43](#), comma 2);
- b. mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità delle acque reflue scaricate, se prescritti ([art. 47](#), comma 4, [art. 59](#), comma 2);
- c. mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità di acqua approvvigionata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, per scarichi di acque reflue industriali ([art. 80](#), comma 1);
- d. ostacolo alle operazioni di prelievo delle acque reflue ai fini tariffari ([art. 47](#), comma 10);
- e. ritardata denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto per titolari di scarichi di acque reflue industriali ([art. 51](#), comma 4);
- f. omessa denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto per titolari di scarichi di acque reflue industriali ([art. 51](#), comma 4).

Art. 79 Clausola risolutiva espressa

1. Trascorsi 60 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il gestore potrà rimuovere il contatore.

2. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'AATO, è facoltà del gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all'utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del gestore al pagamento del servizio prestato.

3. Il contratto potrà essere risolto inoltre per:

- dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle Autorità competenti;
- distruzione dell'immobile;
- revoca della autorizzazione allo scarico.

4. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di mora, delle spese per la chiusura dell'apparecchio di misura e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Titolo IX - DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 80 Norme transitorie

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura, per quanto attiene ai prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto, provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento all'installazione di apparecchi di misura per il quantitativo d'acqua approvvigionato in tal modo, allo scopo di commisurare anche a tali prelievi la tariffazione del servizio fognatura e depurazione. In caso di mancata installazione di tali apparecchi entro il termine previsto, sarà addebitata la penale desunta dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

2. Il Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#) prevede tariffe differenziate per gestore relativamente alle diverse fattispecie previste per il servizio di acquedotto e per quello di fognatura e depurazione. Ciò in conseguenza delle diverse prassi operative seguite nei territori gestiti. Tale Tariffario dovrà essere reso omogeneo per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento con appositi atti dell'organo esecutivo dall'AATO e previo accordo con i gestori.

Art. 80 bis Adeguamento alle norme del presente Regolamento

1. La posizione dei contatori già installati all'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere modificata ed adeguata a quanto previsto dall'[art. 27](#), con spese a carico dell'utente, nei seguenti casi ed entro i termini sotto indicati:

- a) i contatori posti in aree private, anche in posizione accessibile, dovranno essere installati al limite di proprietà privata con accesso dall'area pubblica in occasione della ristrutturazione dell'edificio;
- b) i contatori posti all'interno di locali abitati o in posizioni non agevolmente accessibili dovranno essere posizionati in area condominiale accessibile o al limite della proprietà privata con accesso dall'area pubblica, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 81 Adeguamento dei contratti esistenti

1. Nel primo periodo di avvio del servizio idrico integrato, è ammessa l'esistenza di tipologie contrattuali e profili tariffari diversi da quelli elencati all'[art. 9](#), nei quali comunque tutte le forniture dovranno confluire nel corso dei primi 3 anni di gestione.

2. Il gestore, in occasione dell'approvazione dell'articolazione tariffaria dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento, adegua le tipologie contrattuali a quelle previste all'[art. 9](#), inserendo eventuali profili precedentemente non previsti e comunicando agli utenti interessati le conseguenti variazioni contrattuali.

3. In deroga a quanto previsto all'[art. 49](#), commi 2 e 3, nei primi 2 anni di gestione è facoltà del gestore diminuire il numero di fatturazioni e letture annue fino ad un minimo di una, garantendo comunque il rispetto di quanto previsto dall'[art. 52](#).

Art. 82 *Obbligatorietà*

1. Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 83 *Approvazione ed entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'efficacia dell'atto di approvazione e sarà disponibile nei siti internet dell'Autorità e dei gestori nonché trasmesso ai Comuni consorziati ed alle Associazioni di categoria.

2. Il presente Regolamento è parte integrante della convenzione di gestione del servizio idrico integrato da parte dell'AATO n. 3 "Marche Centro - Macerata" ed ha validità in tutto il territorio dell'Ambito.

3. L'AATO n. 3 "Marche Centro - Macerata" in presenza di esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge, si riserva di modificare e completare in ogni tempo le norme del presente Regolamento e le tariffe contenute nel Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#). Le modifiche saranno comunicate dal gestore agli utenti con la prima fatturazione utile.

4. L'utente che intende recedere dal contratto non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto esclusivamente al pagamento di quanto maturato al momento del recesso.

5. In base al disposto di cui all'art. 23, comma 3 della Convenzione di gestione del servizio, con l'entrata in vigore del presente Regolamento i preesistenti Regolamenti del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO 3 si intendono superati.

6. Le proposte di modifica al presente Regolamento eventualmente avanzate a qualunque titolo dai gestori verranno adottate secondo la procedura prescritta dall'art 23, comma 1, della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

Art. 83 bis *Deroghe*

1. In deroga a quanto previsto all'[art. 1](#), comma 1, e all'[art. 83](#), comma 1, del presente Regolamento, per i Comuni di Acquacanina, Apiro, Bolognola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievevitorina, Pioraco, Poggio San Vicino, Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita e Visso, affidati al gestore Unidra S.c.r.l., non trovano applicazione le seguenti parti del Regolamento:

- [art. 9](#), comma 3;
- [art. 14](#);
- [Titolo IV](#);
- [art. 78](#).

2. Le restanti parti del Regolamento entrano in vigore ai sensi dell'[art. 83](#), comma 1, dando atto che, limitatamente ai Comuni di cui al comma precedente, per "gestore" si deve intendere il Comune.

3. Limitatamente ai Comuni di cui al comma 1 del presente articolo che alla data di entrata in vigore del Regolamento non rilevano i consumi tramite apparecchio di misura (contatore) o che hanno installato limitatori di portata:

- quanto riferito nel Regolamento all'apparecchio misuratore, in termini definitivi o di identificazione di confini di responsabilità e competenze, deve intendersi riferito al limitatore di portata o, in assenza, al confine di proprietà;
- non si applicano gli artt. [27](#), [28](#), [29](#), [35](#) (limitatamente ai misuratori) e [36](#) del presente Regolamento.

3 bis. Limitatamente ai Comuni di cui al comma 1 del presente articolo resta invariato l'obbligo di installazione dei serbatoi di accumulo ove previsto nei rispettivi regolamenti e con le modalità in essi contenute quando ritenuto necessario dall'ente gestore.

4. Limitatamente ai Comuni di cui al comma 1 del presente articolo il Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#) viene sostituito dai tariffari attualmente in vigore nei singoli Comuni limitatamente alle fattispecie ivi previste.

5. Per gli altri Comuni affidati al gestore Unidra S.c.r.l. non ricompresi al comma 1, l'applicazione del Regolamento è generale e senza deroghe, secondo il principio di cui all'[art. 1](#) del presente Regolamento.

6. Il presente articolo resta in vigore fino a successiva delibera dell'Assemblea dell'AATO di applicazione uniforme del Regolamento nel sub-ambito di Unidra S.c.r.l..

Art. 84 Riferimenti finali

1. L'AATO precisa e integra il contenuto del presente Regolamento mediante l'emanazione di atti di interpretazione a cura dell'organo esecutivo dell'Ente.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tutte le norme statali e regionali vigenti in materia di servizio idrico integrato.